

M- 581

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI PROVVIDENZE A SEGUITO DEI TER- REMOTI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 1967 E DEL GENNAIO 1968 IN SICILIA: <i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIII): <i>In sede legislativa</i>	» 4
AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i>	» 6 » 6
AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i>	» 7 » 10
GIUSTIZIA (IV): <i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 10
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i> <i>Comitato pareri</i>	» 11 » 11 » 15
FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede legislativa</i>	» 16
DIFESA (VII): <i>In sede referente</i> <i>In sede legislativa</i>	» 17 » 18
ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i>	» 20 » 22
LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i>	» 24
AGRICOLTURA (XI): <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i>	» 25 » 30

INDUSTRIA (XII): <i>In sede legislativa</i>	Pag. 30
IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i>	» 33 » 35
CONVOCAZIONI	» 35
RELAZIONI PRESENTATE	» 39

COMMISSIONE SPECIALE

**per l'esame dei provvedimenti concernenti
provvidenze a seguito dei terremoti dell'ot-
tobre e novembre 1967 e del gennaio 1968
in Sicilia.**

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 17,15. —
Presidenza del Presidente MATTARELLA: — In-
tervengono i Sottosegretari di Stato per l'agri-
cultura, Schietroma, per le finanze, Gioia, per
il tesoro, Agrimi, per i lavori pubblici Giglia.

Il relatore Magri riferisce favorevolmente
sul disegno di legge che prevede la conversio-
ne in legge del decreto-legge 15 febbraio 1968,
n. 45, con il quale vengono dettate norme in-
tegrative del decreto-legge 22 gennaio 1968,
n. 12. In particolare rileva come l'articolo 1
preveda l'estensione della sospensione dei ter-
mini di prescrizione e di decadenza ad un
gruppo di comuni delle province di Agrigen-
to, Palermo e Trapani i quali non erano stati
inclusi nel decreto-legge n. 12 perché, a quel-
la data, non si era potuta accertare l'entità
dei danni dei comuni stessi. Sottolinea come
con tale provvedimento venga creata una ter-
za fascia di comuni ai quali, per la minore
entità dei danni subiti, vengono concesse prov-

videnze di carattere più limitato. Dopo essersi soffermato sui vari interventi previsti dai singoli articoli in favore di tali comuni, per un ammontare globale di spesa di 11 miliardi, sottolinea l'urgenza di approvare rapidamente anche questo disegno di legge al fine di consentire all'Assemblea di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge nn. 4797 e 4833.

Il deputato Cottone rileva preliminarmente l'inadeguatezza del termine di due mesi per la moratoria prevista dal disegno di legge, termine che con ogni probabilità cesserà di avere efficacia prima della conversione di questi decreti. Dopo aver osservato che l'elencazione dei comuni contenuta nell'articolo 1 è da ritenere ancora incompleta non avendo il Governo tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che al terremoto propriamente detto è seguito un terremoto di carattere economico, si domanda in base a quali criteri siano stati esclusi comuni come Valderice o Paceco. In merito alla sospensione della riscossione dei contributi osserva da un lato come essa potrebbe essere estesa alla generalità dei cittadini, dall'altro come il recupero della rata di febbraio 1968 la cui sospensione è prevista dall'articolo 4, potrebbe avvenire anziché nel mese di ottobre, in quello di dicembre 1968. Si riserva di presentare in proposito taluni emendamenti.

Il deputato Di Piazza, dopo aver ricordato una sua interrogazione, che peraltro non ha avuto risposta, con la quale si chiedeva al Governo di conoscere i criteri in base ai quali si sarebbe proceduto alla estensione delle provvidenze ai vari comuni, osserva come anche il presente decreto-legge sia lacunoso sotto tale profilo, non essendo in esso inclusi comuni come Montelepre, Giardinello, Paceco, Porto Empedocle ed altri, gravemente danneggiati dal terremoto. Dopo aver sottolineato l'esigenza di procedere con molta cautela nell'estensione della moratoria onde evitare una generalizzazione incontrollata della stasi economica, ritiene che qualora lo Stato non intervenga in qualche maniera a compensare le piccole e medie imprese per il ritardo nella riscossione di loro eventuali crediti, queste si vedrebbero costrette al fallimento.

Il deputato Amendola Pietro, sottolinea la incongruenza di esaminare disgiuntamente tutti i disegni di legge relativi alle provvidenze in favore delle zone terremotate della Sicilia, esprime perplessità sulla decorrenza dell'attuale decreto-legge dalla data del 15 gennaio anziché da quella del 15 febbraio. In relazione al problema sollevato dal deputato

Di Piazza circa la situazione delle medie e piccole imprese rileva come già in occasione del disastro del Vajont venne previsto che lo IMI si sostituisse ai debitori di queste anticipando loro le somme delle quali erano creditrici: in tal senso il suo gruppo presenterà un emendamento. Prospetta inoltre l'opportunità di inserire in questo disegno di legge una norma analoga a quella prevista per i paesi alluvionati nei quali l'applicazione della legge per lo sblocco graduale delle locazioni è stata ritardata di un anno, nonché di studiare una formulazione che consenta agli emigrati un termine di più ampio respiro per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici.

Il Presidente Mattarella sottolinea come la discussione congiunta sui vari disegni di legge potrà avvenire in Assemblea e come in quella stessa sede potrà essere inserita, in questo disegno di legge, una norma che estenda le provvidenze che la Camera, modificando il decreto-legge n. 12, delibererà. Rileva inoltre l'opportunità di prolungare, in analogia a quanto deliberato dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 4797, il termine di 60 giorni di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il deputato Speciale, preso atto della dichiarazione del Presidente e ribadita la necessità di discutere in Assemblea tutto il complesso dei provvedimenti onde avere una visione organica dell'intervento globale in favore delle popolazioni siciliane, invita il Presidente Mattarella a rendersi interprete presso il Governo di questa esigenza, sollecitando quindi dallo stesso l'emanazione del provvedimento più ampio relativo alla ricostruzione. Nel merito del disegno di legge deve lamentare la mancata inclusione in esso di comuni come Carini, Cinisi, Terrasini, Montelepre, Giardinello ed altri, nonché l'inadeguatezza del termine di due mesi - previsto dall'articolo 1 - che ritiene debba essere prolungato a sei mesi.

Il deputato Raia, dopo aver ribadito nei confronti del Governo le critiche già mosse in altre occasioni per l'inadeguatezza del suo intervento in favore delle popolazioni siciliane, e dopo essersi dichiarato concorde con le affermazioni dei deputati Amendola Pietro e Speciale, lamenta come nell'articolo 1, per la provincia di Agrigento, non siano stati inclusi comuni come Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Porto Empedocle ed altri: a tal fine presenterà uno specifico emendamento aggiuntivo.

Intervengono inoltre nella discussione i deputati Azzaro, il quale dopo aver rilevato come nella relazione sia indicato il criterio in base al quale si è operata l'inclusione dei comuni nell'articolo 1 (accertamento dei danni effettivi da parte delle prefetture e degli organi locali) ritiene ingiustificata un'estensione indiscriminata delle provvidenze previste dal decreto-legge; Bassi, il quale in relazione alla elencazione dei comuni, rileva che le incongruenze lamentate derivano dal fatto che non si sono ancora potuti ultimare gli accertamenti sull'entità dei danni ed invita pertanto il Governo a presentare esso stesso, in Aula, un emendamento estensivo suffragato dai dati aggiornati, mentre, in relazione all'estensione dei termini, osserva che essa è giustificata dalla diversa entità dei danni comuni delle tre fasce e che qualora l'Assemblea accogliesse l'emendamento apportato al disegno di legge n. 4797 nel senso di estendere il termine ivi previsto da 4 a 6 mesi, sarebbe opportuno estendere da 2 a 3 mesi, eventualmente per la sola sospensione nella riscossione dei tributi, il termine previsto dall'articolo 1 di questo decreto-legge; Bontade Margherita, la quale concorda con le considerazioni del deputato Bassi; Lauricella, il quale rileva che il criterio obiettivo per la inclusione dei comuni dovrebbe essere quello del danno economico, diretto o indiretto, subito dai comuni a seguito del terremoto e ritiene inopportuno imporre procedure eccessivamente restrittive per la concessione delle provvidenze, dichiarandosi infine favorevole alle osservazioni del deputato Amendola in merito alla proroga dello sblocco dei canoni di locazione e alla discussione organica di tutta la materia; Pellegrino, il quale sottolinea la scarsa efficacia del provvedimento e per la limitatezza dei comuni in esso inclusi, e per il limite di due mesi previsto dal primo comma dell'articolo 1 e, infine, perché le provvidenze non considerano i danni indiretti subiti dalle varie categorie di lavoratori.

Il Sottosegretario Gioia ritiene si possa accogliere, in merito alla estensione dei comuni, la proposta dei deputati Bassi e Bontade Margherita, mentre sul problema della retroattività del decreto rileva che essa è stata intenzionalmente prevista onde bloccare le procedure esecutive contro coloro che, danneggiati dal terremoto, si siano trovati nell'impossibilità di pagare. Ritiene inoltre che si possa studiare una formula che consenta a chi non ha presentato per tempo la domanda, ma sia effettivamente danneggiato, di usu-

fruire egualmente della sospensione nella riscossione dei tributi.

Il Sottosegretario Agrimi, dopo aver rilevato come l'obiettivo principale sia quello di esaminare al più presto in Aula tutti i provvedimenti che prevedono provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto verificatosi in Sicilia, osserva che il Governo, in quella sede, esprimerà la sua opinione sugli emendamenti presentati dai vari gruppi.

Dopo che il relatore Magri e il deputato Azzaro si sono dichiarati favorevoli alla proposta Bassi secondo la quale dovrebbe essere lo stesso Governo a presentare in Aula un emendamento estensivo per i vari comuni i cui danni non siano stati ancora accertati, il deputato Speciale avanza una proposta subordinata nel senso di accantonare l'articolo 1 del decreto-legge in attesa che il Governo, in sede di Commissione, dia risposta sugli emendamenti che prevedono l'estensione dei vari comuni.

Dopo che il deputato Di Piazza ha sottolineato l'opportunità che sia la stessa Commissione a procedere alla integrazione dell'elenco di comuni previsto dall'articolo 1, e dopo che il Sottosegretario Giglia ha indicato i criteri logici ed obiettivi che hanno guidato il Governo nella individuazione dei comuni da inserire nel disegno di legge, la Commissione, su proposta del Presidente Mattarella, passa all'esame degli articoli, accantonando l'articolo 1. La Commissione quindi approva gli articoli da 2 a 16 del disegno di legge con un solo emendamento, al primo comma dell'articolo 3, nel senso di sostituire il termine di « 60 giorni » con quello di « 120 giorni ».

Il deputato Amendola Pietro, infine, ribadisce formalmente la richiesta già avanzata nella prima seduta della Commissione Speciale e riproposta anche in Assemblea, volta ad ottenere la presenza dei ministri competenti alla discussione dei provvedimenti a favore della Sicilia.

Il Sottosegretario Agrimi assicura il deputato Amendola che la sua richiesta sarà comunicata ai Ministri interessati pur non potendo non rilevare che in quest'assenza, dovuta ad improrogabili impegni di Governo, non può ravvisarsi alcuna mancanza di riguardo nei confronti del Parlamento o delle popolazioni colpite dal terremoto.

Il Presidente Mattarella comunica che il seguito del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente della IV Commissione, ZAPPA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Misasi e per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847);

AMATUCCI ed altri: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057);

DE FLORIO ed altri: « Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208);

BUTTÈ ed altri: « Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro » (1377);

STORTI BRUNO ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432);

GAGLIARDI ed altri: « Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria » (1889);

CACCIATORE: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (1966);

BOVA ed altri: « Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria » (2254);

BREGANZE e PENNACCHINI: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro » (2620).

Le Commissioni, riprendono la discussione delle modifiche al codice di procedura civile per quanto concerne le controversie di lavoro e, lasciando per il momento accantonato l'articolo 448-bis, passano all'esame dell'articolo aggiuntivo 448-ter, concernente la valutazione presuntiva della prestazione. L'articolo stesso è approvato nel testo proposto dal Governo con un emendamento del deputato Pennacchini, nel seguente testo:

« Nelle controversie previste nell'articolo 429, quando non sia possibile raggiungere la prova dell'ammontare della prestazione dovuta, il giudice lo determina nella misura che

ritiene equa, tenendo anche conto degli usi del luogo ».

Le Commissioni successivamente deliberano di sopprimere l'articolo 449 del codice di procedura civile recante disposizioni sulle spese.

Sulle modifiche relative all'articolo 450, concernente il giudice d'appello si svolge una ampia discussione cui prendono parte i Relatori Riccio e Russo Spena e i deputati Guerrieri Giorgio, Breganze, Cacciatore, Coccia, Bisantis e il Presidente Zappa.

L'articolo 450 è approvato nella seguente nuova formulazione, proposta dal deputato Breganze:

« L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429, si propone al giudice indicato nell'articolo 341 ».

In correlazione al nuovo testo dell'articolo 450 sono inoltre approvate le seguenti disposizioni con riserva di collocazione nelle norme finali del provvedimento:

« È abrogato il n. 4 dell'articolo 70 del codice di procedura civile ».

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, le controversie di lavoro, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello.

A ciascuna sezione sono destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze di servizio ».

Le Commissioni successivamente approvano le modifiche proposte dal Comitato ristretto all'articolo 451 del codice di procedura civile, che risulta così formulato:

« Il giudice di appello, se ritiene che il procedimento di primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446 ».

Si riprende quindi la discussione dell'articolo 448-bis rimasto accantonato, concernente la provvisoria e l'esecutività della sentenza.

Dopo ampia discussione cui prendono parte i deputati Scalia, Coccia, Pennacchini, Cocco Maria, Breganze, il Relatore Riccio ed il Sottosegretario di Stato Calvi, la Commissione

ne approva l'articolo nel testo proposto dal Comitato ristretto, con un emendamento del Relatore Riccio al primo comma ed un emendamento del deputato Pennacchini al secondo comma.

Il testo risulta così formulato:

« Il giudice, su istanza di parte, condanna il debitore al pagamento di una provvisoria nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Il secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di lavoro (o di previdenza) ».

Rimane stabilito che le parole finali « o di previdenza » sono approvate nel principio, salva migliore collocazione nel successivo capo terzo.

Il Presidente Zappa dispone, quindi, una sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle 21,15).

Le Commissioni approvano un articolo aggiuntivo 451-bis, relativo ai poteri istruttori in appello, sulla base delle proposte del Comitato ristretto e tenendo conto degli emendamenti del Governo e del Relatore Russo Spena. Il testo rimane così formulato:

« L'istruttore, davanti al quale le parti debbono comparire, ove non ritenga di esperire il tentativo di conciliazione, fissa l'udienza per le conclusioni entro 20 giorni e l'udienza collegiale per la decisione entro 40 giorni ».

Sono poi approvate le proposte di modifica del Comitato ristretto all'articolo 452 del codice di procedura civile, che è così formulato:

« Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire centomila ».

Dopo ampia discussione cui partecipano i deputati Coccia, Tenaglia, Breganze, Bisantis, Bosisio, il Relatore Russo Spena ed il Sottosegretario Misasi, le Commissioni approvano un nuovo testo dell'articolo 453, secondo le proposte del Governo e del Relatore Russo Spena, nella seguente formulazione:

« Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, l'istruttore può nominare un consulente tecnico, il quale deposita il proprio parere almeno dieci giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i termini di cui all'articolo 451-bis sono raddoppiati ».

È infine approvata, su proposta del Governo, l'abrogazione dell'articolo 454, concernente il ricorso per cassazione, che rimane regolato secondo le norme ordinarie.

Prima di passare all'esame delle proposte di modifica agli articoli del capo III del codice di procedura civile, le Commissioni, su richiesta del deputato Scalia, tornano ad esaminare la possibilità di definire le controversie di lavoro mediante arbitrato, ma, atteso il parere del Sottosegretario di Stato Misasi e tenuto conto della votazione già espressa su un emendamento all'articolo 432, rimane stabilita la soppressione di ogni riferimento all'arbitrato.

Il deputato Scalia sollecita altresì una pronuncia definitiva sul suo emendamento all'articolo 443, inteso a consentire l'intervento delle associazioni sindacali in qualunque stato e grado del processo per la tutela degli interessi collettivi.

Il deputato Coccia si dichiara favorevole all'emendamento, mentre il Sottosegretario di Stato Misasi esprime le sue perplessità in relazione all'attuale carenza di riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali. Il Presidente Zappa rinvia l'ulteriore esame dello emendamento alla prossima seduta.

Per quanto concerne le proposte di modifica relative al capo III del codice di procedura civile concernente le controversie di previdenza e di assistenza obbligatorie, il Sottosegretario di Stato Calvi, rilevato che il punto centrale di tale capo è costituito dall'articolo 460, il quale stabilisce che le domande relative a tali controversie non possono essere proposte se non quando siano esauriti procedimenti amministrativi o decorsi i termini per essi fissati, fa presente di non poter accogliere le proposte intese a modificare l'esperimento dei mezzi amministrativi da presupposto processuale a condizioni di procedibilità, e invita le Commissioni ad accantonare tale problema in relazione anche alle iniziative allo studio per la riforma del contenzioso previdenziale nella fase amministrativa.

Il deputato Scalia si dichiara favorevole alle modificazioni proposte dal Comitato ristretto e dal deputato Coccia all'attuale testo dell'articolo 460 del codice di procedura civile.

Il Presidente Zappa rinvia quindi il seguito della discussione all'indomani alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (4791);

SCALIA ed altri: « Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (4474).

Il relatore Cavallari illustra il disegno di legge, lamentando che esso non risolve i problemi del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio e per la scarsità dei ruoli e per il sistema d'inquadramento previsti. A tal fine, presenta alcuni emendamenti, che la Commissione si riserva di discutere in altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernenti l'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze delle antichità e belle arti » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4503).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Pitzalis, illustra favorevolmente il disegno di legge.

La Commissione, quindi, approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge, che, al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

PRETI: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, al personale assunto per mansioni di custodia della rete dei canali Cavour e retribuito dalle imprese addette ai lavori di manutenzione dei canali predetti » (367);

FERRARIS GIUSEPPE e MUSSA IVALDI VERCELLI: « Norme per la sistemazione in ruolo

di operai addetti alla custodia dei canali Cavour » (3056).

Il Presidente Ballardini, in sostituzione del relatore Di Primio, ricorda che in sede referente il Governo aveva presentato un testo sostitutivo della proposta di legge n. 3056, assorbente la proposta di legge n. 367, e che su di esso la Commissione si era espressa favorevolmente.

La Commissione, quindi, approva gli articoli della proposta di legge n. 3056 nel testo predisposto dal Governo e, al termine della seduta, a scrutinio segreto approva il provvedimento.

Il Presidente dichiara assorbita la proposta di legge n. 367.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

PETIZIONE E PROPOSTE DI LEGGE:

Petizione n. 3.

GULLO ed altri: « Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionari, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista » (*Urgenza*) (1036);

SCALIA: « Estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato perseguitati politici e razziali » (1223);

FINOCCHIARO: « Concessione di una pensione straordinaria ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che furono arbitrariamente licenziati o comunque allontanati dal servizio durante il periodo fascista » (1317);

AMADEI GIUSEPPE: « Riapertura dei termini delle leggi recanti provvidenze per i licenziati dal servizio per motivi politici » (2632);

GUARIENTO: « Adeguamento delle disposizioni riparatorie emanate a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni danneggiati per motivo politico durante il periodo fascista » (3611);

ALMIRANTE ed altri: « Norme per l'estinzione e l'annullamento dei provvedimenti di epurazione » (3498).

Il relatore Zucalli illustra il testo unificato da lui predisposto, rilevando come il provvedimento tenda a sanare, per quanto riguarda

il trattamento di quiescenza, le situazioni dei licenziati per motivi politici e del settore pubblico e del settore privato, durante il periodo fascista e in seguito a provvedimenti epurativi del periodo post-fascista.

Il deputato Jacometti esprime perplessità sull'assimilazione operata nel testo unificato, tra le due categorie di licenziati.

La Commissione, quindi, delibera di trasmettere alla Commissione bilancio, per il parere, il nuovo testo predisposto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 11,35. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono il Ministro per il turismo e lo spettacolo Corona; il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Sarti; il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

«Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica» (4779).

Il Presidente Sullo comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'emendamento aggiuntivo all'articolo 6 del disegno di legge, trasmesso dalla Commissione, suggerendo peraltro un testo diverso, come articolo aggiuntivo.

Il Relatore Di Giannantonio ed il Ministro Corona si dichiarano favorevoli al nuovo testo.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 con la modifica già approvata nella seduta precedente e l'articolo 6-bis nel seguente testo:

ART. 6-bis.

(Fondo centrale di garanzia)

Qualora l'Istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per i mutui di cui al secondo comma del precedente articolo 6, destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore a 30 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate.

È costituito presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un Fondo centrale di garanzia per la copertura degli

oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, nonché degli oneri connessi alla garanzia di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le dotazioni finanziarie del Fondo previsto dal precedente comma sono costituite:

a) dalle disponibilità di cui al fondo speciale previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che è soppresso;

b) dalle disponibilità di cui al fondo particolare costituito ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481, che è soppresso;

c) dalle somme previste dall'articolo 3, lettera a), della legge 4 marzo 1958, n. 174, fino a che il Fondo centrale di garanzia non abbia raggiunto l'importo di lire 7 miliardi;

d) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

e) dal 50 per cento delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo stesso.

La garanzia prevista dai precedenti commi è concessa dal Consiglio d'amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 11 della presente legge, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il deputato Borsari afferma che il provvedimento è positivo in quanto provvede nella direzione giusta e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur rilevando alcune lacune nel disegno di legge (turismo sociale, piccole aziende) nonostante l'accoglimento di alcuni emendamenti del suo gruppo.

Il deputato Greppi sottolinea la tempestività del provvedimento e dato atto al Ministro degli sforzi compiuti, dichiara il voto favorevole del suo gruppo. Anche il deputato Mattarelli, rilevata l'opportunità del provvedimento nella presente congiuntura che affligge il settore e sottolineata l'importanza degli emendamenti approvati in Commissione (in particolar modo quello sul Fondo di garanzia), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Il Presidente Sullo fa notare la prontezza della Commissione a sostegno dell'azione go-

vernativa (il che dimostra che la lentezza parlamentare, su cui si levano lamentele, non è imputabile alle strutture dell'istituto, ma spesso a discordanze nella volontà politica) riassume un breve consuntivo della attività della Commissione nel settore del turismo e dello spettacolo, che ritiene altamente positivo.

Il Ministro Corona dopo avere ringraziato i Commissari per il consenso, sia pure variamente motivato, manifestato sul provvedimento; il Sottosegretario Sarti per averne attentamente seguito l'iter in Parlamento ed i funzionari del suo ministero che hanno attivamente collaborato nella elaborazione dello schema del disegno di legge, esprime pieno consenso alle parole del Presidente sull'attività della Commissione.

La Commissione approva quindi una rettifica formale all'articolo 20, su proposta del relatore.

È dato poi mandato alla Presidenza di provvedere al coordinamento delle norme approvate.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

(La seduta sospesa alle ore 12 riprende alle ore 12,20).

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: « Costituzione della provincia di Pordenone (4262).

Il Relatore Di Giannantonio riferisce favorevolmente sulla proposta di legge: la convergenza di vedute sia da parte della popolazione interessata (pressoché unanime) sia da parte dei partiti politici, e le conclusioni di studi di carattere storico ed economico sull'argomento sono tutti elementi di garanzia che la istituzione della nuova provincia riposa su solide basi. Altri elementi di garanzia, relativamente a perplessità sulla formulazione della legge, sono dati dall'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e dal parere della I Commissione affari costituzionali.

Due questioni sono emerse negli interventi in sede referente, la questione della esclusione del comune di Forgaria e quello del mantenimento fino alla scadenza naturale dell'attuale consiglio provinciale di Udine. Ritiene che questi problemi possano essere risolti il primo con una successiva iniziativa legislativa; il secondo troverà soluzione pratica per il tempo stesso che l'attuazione completa della legge richiederà.

Aperta la discussione generale, interviene nel dibattito il Presidente Sullo. Esprime

innanzitutto il suo consenso all'istituzione della provincia di Pordenone non solo perché ciò risponde ai voti di quelle popolazioni, ma anche perché l'attuale soluzione rappresentata dal circondario costituisce una figura anomala nel nostro ordinamento amministrativo che l'esperienza ha dimostrato poco efficace. Più giusto passare all'istituzione della provincia.

Consenso alla legge, ma non all'attuale formulazione tecnica della legge e soprattutto dell'articolo 2. Le sue perplessità potrebbero essere fugate da alcuni emendamenti che, tuttavia, per rimanere nella posizione di « neutralità » nella sua qualità di Presidente, egli si asterrà dal presentare, rimettendosi alla volontà della Commissione.

Premesso che il termine « provincia » è ambivalente in quanto esso designa sia una ripartizione amministrativa dello Stato cui presiede un proprio organo (il prefetto), sia un ente territoriale autonomo, rileva che l'istituzione della provincia (articolo 1) comporta una duplicità di effetti che non trovano un chiaro riscontro nella formulazione dell'articolo 2. Non risulta poi chiara la natura del termine per l'effettiva istituzione della provincia che è rimessa al Governo e che potrebbe mascherare una delega legislativa (che era esplicita nel testo originario della proposta); nulla si stabilisce per quanto riguarda la sorte dell'attuale consiglio provinciale di Udine fino alla normale scadenza del novembre 1967, i cui componenti, per circa la metà, non potranno, una volta istituita la nuova provincia, rimanere in carica, venendo a perdere i requisiti previsti dalla legge elettorale 8 marzo 1951, n. 122, in particolare quello della eleggibilità (articolo 10). A riguardo si rendono necessarie almeno delle norme transitorie.

Non si comprende inoltre come le « amministrazioni provinciali » di Udine e di Pordenone potranno « concordare » (prima di tre mesi dall'entrata in vigore della legge?) i progetti concernenti la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività, se si sostiene per altro verso il mantenimento fino alla scadenza naturale dell'attuale consiglio provinciale di Udine.

Il deputato Franchi afferma che si rende conto del peso delle argomentazioni del Presidente anche se non le condivide. Tuttavia esiste la volontà della maggioranza di approvare questa legge e allora si proceda pur con le riserve e gli errori (come è stato fatto per la recente legge regionale) o tale volontà non esiste e allora la maggioranza lo dichiari apertamente.

Replicando ad una interruzione del Presidente afferma che il rilievo non è diretto alla sua persona.

Esprime, per quanto riguarda la sua parte, la volontà che la legge sia approvata senza indugio.

Il deputato Biasutti nel prendere atto delle considerazioni svolte dal Presidente Sullo, alle quali si associa, dopo aver ribadito quanto ebbe ad affermare in sede referente, dichiara che non ha nulla in contrario alla istituzione della nuova provincia, ma esprime riserve sul modo e sul tempo, osservando che decidere nell'attuale momento costituisce un errore psicologico e politico.

Il deputato Bisaglia, intervenendo a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole alla legge sia per il consenso che la legge stessa ha intorno a sé, sia per considerazioni di merito. Dichiara che si opporrà a qualsiasi emendamento al testo dell'articolo 2.

Il deputato Toros si richiama alla posizione espressa in sede referente, esprimendo preoccupazione circa la sorte dell'attuale consiglio provinciale di Udine. Spera che la Commissione possa trovare una soluzione acché l'attuale consiglio, secondo voti espressi sia dai comuni della destra del Tagliamento, sia dai vari partiti, sia mantenuto in carica fino alla scadenza naturale. La sua è una proposta di emendamento che tuttavia è pronto a ritirare qualora ciò possa pregiudicare l'approvazione della legge.

Il deputato Greppi, dopo aver espresso l'imbarazzo che hanno suscitato in lui le argomentazioni del Presidente, replica alle stesse contestandone l'assolutezza, ritenendosi confortato dalle conclusioni del Senato e dal parere della Commissione Affari costituzionali e nella convinzione che il Governo provvederà a tempo agli adempimenti.

Il deputato Lizzero rileva che con la proposta in esame si intende correggere una situazione amministrativa abnorme. A Pordenone di fatto esiste già la circoscrizione provinciale con i suoi uffici statali. Manca l'ente territoriale locale che si esprime attraverso il consiglio provinciale. Si rende conto delle obiezioni del Presidente e certamente se ci fosse tempo sufficiente non si opporrebbe ad un approfondimento per una migliore formulazione tecnica del testo.

Condivide le preoccupazioni espresse circa lo scioglimento anticipato dell'attuale consiglio provinciale di Udine che nessuno vuole.

Conclusa la discussione generale, replica il relatore Di Giannantonio il quale rileva che le perplessità del Presidente non possono

essere, sul piano « teoretico », facilmente superate anche perché la materia è essa stessa problematica; possono esserlo, tuttavia, sul piano pratico considerando l'impossibilità di eliminare un periodo di transizione ricco di difficoltà tra la istituzione della provincia e la sua effettiva costituzione.

Il Sottosegretario Ceccherini espresse le ragioni per cui il Governo è favorevole al provvedimento, replica all'intervento del Presidente e al deputato Toros sia in ordine allo scioglimento del consiglio provinciale, che è regolato dalla legge, sia in ordine alla natura del termine previsto dall'articolo 2, che deve intendersi ordinatorio.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Il deputato Biasutti illustra ampiamente il suo emendamento tendente ad escludere dalla istituenda provincia il comune di « Forgaria nel Friuli ». Dichiara che si asterrà dalla votazione di questo emendamento come si asterrà dalla votazione della legge stessa se esso non verrà approvato.

Il Presidente Sullo invita il deputato Biasutti a ritirare l'emendamento la cui reiezione potrebbe pregiudicare in futuro una diversa favorevole posizione, in quanto oggi si è chiamati ad erigere in provincia l'attuale circondario senza entrare nel merito della sua configurazione ottimale. Per tale ragione voterà contro l'emendamento.

Si associano alla considerazione del Presidente i deputati Lizzero, Franchi e Bisaglia i quali, dichiarandosi oggi contrari, manifestano tuttavia l'impegno dei rispettivi partiti per una futura iniziativa legislativa a favore della richiesta espressa dal deputato Biasutti.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina esprime l'avviso che non debba essere disatteso il voto della popolazione interessata e che anche se un qualche impedimento oggi si frapponesse a tale volontà, risulti almeno un impegno formale della Commissione e del Governo a garanzia di un futuro soddisfacimento di tale volontà.

Si associano a tali interventi il relatore e il sottosegretario Ceccherini dichiarandosi contrari all'emendamento che posto ai voti è respinto, astenuti i deputati Biasutti, Toros, Dal Canton, Miotti Carli e Cattaneo Petrini.

Approvato (con i voti favorevoli di tutti i commissari tranne l'astensione dei deputati Biasutti e Toros) l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato, è rinviato alla seduta di domani il seguito della discussione dei rimanenti articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO e VILLA: « Onoranze al " Presidente della Vittoria », Vittorio Emanuele Orlando, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della vittoria italiana nella guerra 1915-1918 » (4210).

Udita la relazione favorevole del deputato Greppi, dopo una breve discussione in ordine alla estensione del provvedimento (alla quale partecipano il Presidente Sullo e i deputati Cattaneo Petrinì Giannina, Borsari ed Alatri), la Commissione delibera ad unanimità di chiedere il trasferimento in sede legislativa. Il Sottosegretario Ceccherini si riserva di far conoscere il parere del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO: « Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti alla pubblica amministrazione » (4843).

Su proposta del relatore Sgarlata la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa. Il Sottosegretario Ceccherini si riserva di far conoscere il parere del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

GIUSTIZIA (IV)

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV sessione dell'assemblea generale il 16 giugno 1965 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (4768).

La Sottocommissione, dopo la relazione del deputato Breganze, a seguito dell'intervento del deputato De Florio, rinvia il seguito dell'esame per una più approfondita cognizione della materia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazioni all'articolo 802 del Codice della navigazione concernente l'autorizzazione alla partenza degli aeromobili » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4686) (*Parere alla X Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Mannironi, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (4774).

La Sottocommissione, dopo la relazione del deputato Breganze ed interventi dei deputati De Florio, Bosisio e Mannironi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame al fine di un più completo approfondimento della materia.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCALIA ed altri: « Modificazioni della legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto concerne il personale operaio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena » (*Parere alla I Commissione*) (4314).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Breganze, in sostituzione del relatore Reggiani, esprime parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori CRISCUOLI ed altri: « Residenza del personale dell'Aeronautica militare e dell'Esercito addetto a basi missilistiche in relazione all'edilizia popolare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (4799);

COVELLI: « Disposizioni integrative della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente modificazioni al testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (*Parere alla IX Commissione*) (4610);

DE' STASIO: « Estensione del requisito della residenza al personale dell'esercito e dell'aeronautica militare comandato fuori sede ai fini del riconoscimento del diritto per l'assegnazione di alloggi popolari » (*Parere alla IX Commissione*) (4651).

Il deputato Bosisio riferisce sulle tre proposte di legge abbinata e, dopo interventi dei

deputati Breganze, De Florio e Mannironi, la Sottocommissione esprime parere favorevole a condizione che alla fine dell'articolo 2 di ciascuno dei tre provvedimenti — che sono identici — sia aggiunto il seguente inciso:

« Salvi i diritti degli aspiranti soci che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano iniziata azione in sede giurisdizionale o amministrativa ».

In fine, propone l'aggiunta di un ulteriore articolo per la entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*. — Intervengono per il Governo il Sottosegretario di Stato al tesoro, Agrimi e il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, Graziosi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Stanziamento della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze dello Stato quale azionista » (4848).

Il relatore De Pascalis osserva che il provvedimento in discussione, che si ricollega alla precedente legge 8 febbraio 1965, n. 16, si riferisce a quelle società a partecipazione statale che non sono inquadrare in un ente di gestione ma dipendono direttamente dal Ministero delle partecipazioni statali, il quale, nei confronti di tali società, deve poter essere messo in condizione di esercitare con la dovuta celerità ed efficacia i propri normali diritti di azionista.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede anche che lo stanziamento previsto potrà essere utilizzato per rilevare, al costo, partecipazioni di minoranza già possedute nella AMMI da società a partecipazione statale. Rilevando la correttezza dell'indicazione di copertura e preannunciando il proprio parere favorevole, rileva che sarebbe forse opportuno inserire nella legge un termine per impegnare, sia pure indirettamente, il Governo a risolvere la situazione delle società non ancora inquadrare in un ente di gestione.

Intervengono quindi nella discussione il deputato Alpino, il quale motiva il voto con-

trario del proprio gruppo osservando che il provvedimento tende a mantenere ancora per il futuro la irregolare situazione del mancato inquadramento di alcune società a partecipazione statale in un ente di gestione, e il deputato Leonardi, il quale, raccomandando anch'egli l'esigenza di un inquadramento, chiede di conoscere come siano stati spesi i fondi a suo tempo stanziati dalla legge n. 16 del 1965.

Il deputato Anderlini presenta quindi, ed illustra, un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 il seguente comma: « Detto stanziamento potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1970 ».

Dopo che il relatore De Pascalis ed il Sottosegretario di Stato Agrimi hanno espresso il loro parere favorevole sull'emendamento Anderlini, la Commissione approva l'articolo 1 modificato nel senso proposto dall'emendamento e l'articolo 2 senza modificazioni.

La Commissione autorizza il Presidente Orlandi a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*. — Intervengono per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, e il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Graziosi.

PROPOSTA DI LEGGE:

LA MALFA ed altri: « Modifiche del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sulle Amministrazioni del patrimonio e della contabilità generale dello Stato e successive integrazioni e modificazioni » (4874).

Su proposta del relatore Curti Aurelio e del Presidente della Commissione, e dopo interventi dei deputati De Pascalis ed Alpino, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere al Presidente della Camera che la proposta di legge le venga assegnata in sede legislativa. Il Sottosegretario Agrimi dichiara che il Governo acconsente alla richiesta della Commissione, riservandosi di prospettare in sede di merito taluni rilievi di carattere sistematico.

Il Presidente Orlandi comunica alla Commissione la seguente lettera indirizzatagli dal Presidente della Camera:

« Onorevole Presidente,

inoltrandolo il messaggio relativo alla proposta di legge di iniziativa del deputato Pacciardi: " Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valore alla memoria " (n. 2133), approvata dalla Commissione difesa in sede legislativa nella seduta del 7 febbraio 1968, ho rilevato che il provvedimento risulta affatto carente nella indicazione di copertura, nonostante il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio (Comitato pareri) in data 23 gennaio scorso.

Infatti quel parere ha rinviato per limiti di spesa e indicazioni di copertura a quanto previsto da altro progetto di legge in precedenza approvato dalla Commissione difesa ed ormai all'esame del Senato: sicché il rinvio è su disponibilità già interamente destinate ad altro titolo e sulla base di una diversa normativa, il cui costo è individuato nell'intero accantonamento a questo titolo appostato sul fondo globale 1968.

Debbo rilevare pertanto che il parere favorevole è stato espresso dalla Commissione bilancio su un testo che:

1) non indica la misura dell'onere implicato;

2) rinvia per la copertura al fondo globale 1968 ove è accantonata una posta già del tutto ed espressamente assorbita da altro provvedimento che verte sulla stessa materia;

3) non determina ad ogni modo la misura della riduzione da apportare corrispondentemente sul fondo globale.

Debbo pertanto pregarla, signor Presidente, di voler richiamare il Comitato pareri al maggiore scrupolo nella considerazione delle conseguenze finanziarie implicate dai provvedimenti sottoposti al suo esame, specie in questo più denso e tirato periodo di fine legislatura. Prego anche lei di voler vigilare, avvalendosi per tutto quanto necessario della dovuta collaborazione degli uffici, per evitare o tempestivamente riprendere simili incresciose smagliature nel controllo finanziario, per il resto così assiduamente assolto dalla Commissione bilancio ».

Il Presidente Orlandi prospetta alla Commissione la opportunità di tenere nel massimo conto il richiamo del Presidente della Camera sia in sede di Comitato Pareri, sia nella sede

plenaria, cui ritiene necessario richiamare tutti quei pareri che avessero disatteso le osservazioni formulate in sede tecnica dalla segreteria della Commissione.

Il Presidente Orlandi prospetta quindi la urgenza di alcuni pareri da rendere a Commissioni di merito già riunite o convocate ed i cui lavori sono condizionati dalla tempestiva trasmissione di tali pareri. Chiede pertanto alla Commissione, nella impossibilità che il Comitato Pareri possa subito riunirsi per l'assenza del suo Presidente e del suo Vicepresidente, di assumere nel proprio ordine del giorno alcuni dei provvedimenti già portati all'ordine del giorno del Comitato convocato al termine della Commissione riunita in sede plenaria.

La Commissione all'unanimità delibera pertanto di procedere alla espressione dei pareri sui seguenti provvedimenti: nn. 4779, 4790, 3164, 4880, 186, 4358, 4422, 4554, 4576, 4433, 3673.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » (*Parere alla II Commissione*) (4779).

Su proposta del relatore Landi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento all'articolo 6 del disegno di legge, trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 16 febbraio 1968, nella seguente nuova formulazione proposta, a nome del Governo, dal Sottosegretario Agrimi.

ART. 6-bis.

(*Fondo centrale di garanzia*)

Qualora l'Istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per i mutui di cui al secondo comma del precedente articolo 6, destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore a 30 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate.

È costituito presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un Fondo centrale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, nonché degli oneri connessi alla garanzia di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le dotazioni finanziarie del Fondo previsto dal precedente comma sono costituite:

a) dalle disponibilità di cui al fondo speciale previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che è soppresso;

b) dalle disponibilità di cui al fondo particolare costituito ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481, che è soppresso;

c) dalle somme previste dall'articolo 3, lettera a) della legge 4 marzo 1958, n. 174, fino a che il Fondo centrale di garanzia non abbia raggiunto l'importo di lire 7 miliardi;

d) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

e) dal 50 per cento delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo stesso.

La garanzia prevista dai precedenti commi è concessa dal Consiglio d'amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 11 della presente legge, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (*Parere alla VII Commissione*) (4790).

Su proposta del relatore Landi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

INGRAO: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisondersi agli amministratori dei comuni e province » (3164);

BISAGLIA ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisondersi agli amministratori dei comuni e delle province » (4880);

(*Parere alla II Commissione*).

Su proposta del deputato Fabbri Francesco, che sostituisce il relatore Galli, e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Bianchi Gerardo, Ghio, Anderlini

e Maschiella, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere:

La Commissione bilancio ravvisa che il provvedimento non reca indicazioni di copertura dell'onere relativo, in quanto non vi sono conseguenti aggravii di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Ricorda, però, che più volte ebbe ad esprimersi sulla opportunità che le leggi comportanti nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali debbano indicare anche le fonti di copertura, in analogia a quanto dispone per lo Stato l'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione ritiene, comunque, in questa occasione, di poter manifestare il proprio consenso sulle due iniziative legislative, segnalando per altro alla competente Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare da un lato, che l'attribuzione delle indennità di che trattasi risulti come una facoltà delle Amministrazioni locali e, dall'altro, che le relative spese, una volta deliberate, siano qualificate come spese obbligatorie.

PROPOSTE DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adegua-
menti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio, 1931, n. 227 » (186);

FODERARO: « Adeguaamenti economici per il clero » (4358);

(*Parere alla II Commissione*).

Su proposta del relatore Barbi, con il quale esprime consenso il Sottosegretario Agrimi, e dopo un intervento del deputato Anderlini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato delle due iniziative legislative, proposto dal Governo, e trasmesso dalla Commissione affari interni in data 20 febbraio 1968, segnalando, peraltro, la necessità di integrare l'articolo 3 con il richiamo anche dell'onere dal provvedimento implicato a carico dell'anno finanziario in corso.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del richiamato articolo 3:

« All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

NUCCI e QUINTIERI: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Parere alla I Commissione*) (4422).

Il relatore Barbi torna ad illustrare la proposta di legge e ricorda il parere favorevole espresso sulla proposta di legge medesima, nonché sugli emendamenti governativi, a suo tempo trasmessi dalla Commissione affari costituzionali. Informa, quindi, la Commissione che il Ministero del tesoro ha ora richiesto un riesame della iniziativa legislativa e del parere al riguardo espresso, invocando una asserita impossibilità per il rappresentante del Tesoro di esprimere il dissenso del Governo in sede di esame del provvedimento da parte del Comitato pareri. Il relatore ricorda, per altro, come il Comitato stesso sia pervenuto alla determinazione di manifestare consenso con l'iniziativa legislativa, dopo aver acquisito il parere favorevole del rappresentante del Ministero del lavoro ed aggiunge che, in quella occasione, i rappresentanti dei dicasteri finanziari presenti alla riunione, non ebbero a muovere obiezioni al provvedimento in esame. Conclude, invitando la Commissione a confermare il parere favorevole sulla proposta di legge, già manifestato in sede di Comitato pareri.

Dopo che il Sottosegretario Agrimi ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, quest'ultima delibera di accogliere le conclusioni del relatore e di confermare pertanto il parere favorevole tanto sulla proposta di legge quanto sugli emendamenti governativi, a suo tempo trasmessi dalla competente Commissione di merito.

PROPOSTA DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero » (*Parere alla I Commissione*) (4554).

Dopo che il relatore Barbi ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato alla proposta di legge, e dopo che il Sottosegretario Agrimi, sciogliendo la precedente riserva, ha riferito il consenso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la maggiore spesa dal provvedimento implicata risulti imputata a riduzione dei capitoli nn. 1173 e 1272 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno

finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAVALLARI NERINO ed altri: « Modifiche alle tabelle A e B della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernenti la carriera esecutiva dei ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Parere alla I Commissione*) (4576).

Su proposta del relatore Barbi, con il quale esprime consenso il Sottosegretario Calvi e dopo un intervento del deputato Ghio, la Commissione delibera di non accogliere una richiesta di rinvio, avanzata dal Sottosegretario Agrimi, e delibera invece di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, concernente l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale sito in Venezia, località Punta Sabbioni » (*Parere alla VI Commissione*) (4433).

Il deputato Gagliardi illustra ampiamente la portata finanziaria della proposta di legge, rilevando come non risulti sufficientemente motivato il parere contrario espresso in sede di Comitato pareri per carenza di copertura finanziaria, poiché non già una maggiore spesa, bensì un maggior introito per l'erario dovrebbe conseguire dall'attuazione del provvedimento in esame.

Il relatore Ghio, preso atto che il parere del Ministero del tesoro sul provvedimento risulta ancora contrario, ritiene di non poter che confermare, allo stato, il proprio orientamento negativo nei confronti della iniziativa legislativa.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge, accogliendo una proposta di rinvio avanzata dal Sottosegretario Agrimi, al fine di acquisire anche il parere del Ministero delle finanze, sulle conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante. » (*Parere alla VIII Commissione*) (3673).

Il deputato Fabbri Francesco, che sostituisce il relatore Galli, illustra la proposta di legge, rilevando come la stessa, a fronte

di una maggiore spesa di 50 milioni, evocando una riduzione del fondo globale 1968, ovvero, peraltro, non risulta iscritta alcuna posta per lo specifico titolo di spesa oggetto del provvedimento.

Il Sottosegretario Agrimi informa, quindi, la Commissione che si potrebbe disporre di uno stanziamento straordinario in misura non superiore ai 40 milioni di lire, in ragione di 20 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 e che la maggiore spesa a carico dell'anno finanziario in corso potrebbe essere fronteggiata con una aliquota delle maggiori entrate derivante dalla legge 14 novembre 1967, n. 1147.

Su proposta del Presidente Orlandi, quindi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la misura del contributo risulti fissata in lire 40 milioni (anziché 50), in ragione di 20 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, nonché a condizione che l'articolo 6 della proposta di legge risulti così modificato:

« All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,20.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per la difesa Guadalupi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (4825);

BERAGNOLI ed altri: « Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (4693);

(*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4825.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 4693 entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura formulate nella iniziativa legislativa governativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERVONE e LETTIERI: « Modifica all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3011);

BOLOGNA ed altri: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente l'avanzamento per meriti eccezionali dei marescialli maggiori in servizio permanente » (3163);

(*Parere alla VII Commissione*).

Su proposta del Presidente Galli, che sostituisce il relatore Lezzi, e dopo che il Sottosegretario Guadalupi ha riferito il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato delle due proposte di legge, quale trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 14 febbraio 1968. Il parere favorevole è, peraltro, subordinato alla condizione che la riduzione del capitolo di spesa del bilancio del Ministero della difesa per il 1968 (cui il progetto di legge fa riferimento per la copertura della maggiore spesa implicata) risulti consolidata anche per gli anni finanziari successivi, nonché alla condizione che la indicazione di copertura formulata nell'articolo 2 del richiamato testo unificato risulti integrata con l'inserimento di un comma aggiuntivo che espressamente autorizzi il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti alla attuazione del provvedimento in esame.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Modifica della tabella C-1, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione » (*Parere alla VIII Commissione*) (4571).

Dopo illustrazione del Presidente Galli e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha riferito il contrario avviso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge non reca alcuna indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata (e valutata dalla relazione introduttiva nella misura di oltre 6 milioni annui).

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO: « Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensioni della previdenza sociale » (*Parere alla XIII Commissione*) (4630).

In assenza del relatore Buttè, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » (*Parere alla II Commissione*) (4796).

Su proposta del relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando, per altro, alla competente Commissione di merito la necessità di convenientemente integrare e perfezionare la indicazione di copertura formulata all'articolo 19 del disegno di legge, da un lato esplicitamente richiamando il capitolo n. 3523 del bilancio Tesoro 1968 (fondo globale-parte corrente), sul quale risulta accantonata una congrua posta per il finanziamento degli oneri del disegno di legge implicati a carico del corrente anno finanziario; dall'altro, inserendo un comma aggiuntivo, che espressamente autorizzi il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'attuazione del provvedimento in esame.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alle norme sull'imposta di pubblicità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, e successive modificazioni » (*Parere alla VI Commissione*) (4827).

Su proposta del relatore Ghio la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori » (*Parere alla E Commissione*) (4867).

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

ORLANDI: « Variazioni alla tabella organica del personale della Amministrazione cen-

trale del tesoro, di cui al quadro II annesso alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 » (*Parere alla I Commissione*) (1471).

Dopo illustrazione del relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Agrimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi » (*Parere alla VI Commissione*) (4866).

Su proposta del relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO: « Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti alla pubblica amministrazione » (*Parere alla II Commissione*) (4843).

Su proposta del relatore Barbi, e dopo un intervento del deputato Curti Aurelio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (*Parere alla Commissione Speciale*) (4883).

Su proposta del Presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Disciplina delle attività sportive » (*Parere alla II Commissione*) (4252).

La Commissione delibera di ulteriormente rinviare l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente VICENTINI* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia; per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* dei prodotti tessili » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4786).

Il Relatore Bima illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, che intende eliminare la duplicazione d'imposta su taluni prodotti tessili.

Dopo interventi dei deputati Servello e Botta, che si dichiarano favorevoli al provvedimento, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge che, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4774).

Su proposta del Relatore Scricciolo la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO ed altri: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, (*Modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462*), recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (4506).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra la proposta favorevolmente.

Il deputato Scricciolo dichiara di nutrire perplessità per le esenzioni fiscali estese dai consorzi ai privati.

Il deputato Soliano sottolinea come innovativo l'esonero per imprese industriali. Su proposta del deputato Botta, con cui consente il Relatore, Napolitano Francesco, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato » (4475).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra ampiamente il provvedimento.

La Commissione ne approva gli articoli senza discussione modificando l'articolo 9 secondo i suggerimenti espressi nel parere della Commissione bilancio.

Il deputato Villani preannuncia quindi che la sua parte si accinge a presentare al Presidente della Camera richiesta di rimesione in Assemblea del provvedimento 4475 ai sensi dell'articolo 40 del regolamento.

Il Presidente Vicentini dichiara quindi sospesa la discussione sul provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (4476).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra ampiamente il provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli e Villani e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, circa le trattative sindacali inerenti alla materia, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il deputato Villani preannuncia quindi che la sua parte si accinge a presentare al Presidente della Camera la richiesta di rimesione in Assemblea del disegno n. 4476 ai sensi dell'articolo 40 del regolamento.

Il Presidente Vicentini dichiara quindi sospesa la discussione sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

PARERE SULLE PROPOSTE DI LEGGE:

DE STASIO: « Estensione del requisito della residenza al personale dell'esercito e dell'aeronautica militare comandato fuori sede ai fini del riconoscimento del diritto per l'assegnazione di alloggi privati » (*Parere alla IX Commissione*) (4651).

COVELLI: « Disposizioni integrative della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente modificazioni al testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (*Parere alla IX Commissione*) (4610).

Il deputato de Stasio riferisce sui provvedimenti in sostituzione del Relatore Fornale, assente per malattia, e conclude proponendo che venga espresso parere favorevole sui due provvedimenti.

Dopo brevi interventi dei deputati D'Ippolito e Fasoli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole su entrambe le proposte di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE: « Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dei capitani di fregata del ruolo normali e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica » (4750).

Il Relatore De Meo riferisce sui lavori del Comitato ristretto e presenta un nuovo testo da esso predisposto. L'oratore, particolarmente, sottolinea la necessità di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento che è ispirato soltanto da ragioni di giustizia.

Il presentatore Buffone propone e la Commissione delibera un breve rinvio della discussione.

PROPOSTE DI LEGGE:

BOLOGNA ed altri: Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente l'avanzamento per meriti eccezionali dei marescialli maggiori in servizio permanente » (3163);

CERVONE e **LETTIERI:** « Modifica dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3011);

CERVONE ed altri: « Modifiche alla legge 10 giugno 1964, n. 447, concernente norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate » (3326).

Il Presidente comunica che si è proceduto all'abbinamento anche della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri, n. 3326, per la quale propone che si richieda il trasferimento in sede legislativa, come già è avvenuto per le altre due proposte di legge. La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il deputato De Meo, in sostituzione del Relatore Fornale, assente per malattia, informa la Commissione che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo predisposto dal Governo d'intesa con il Relatore. Propone, quindi, di sollecitare il trasferimento delle proposte di legge

alla sede legislativa e di fissare una nuova seduta per l'approvazione definitiva.

Intervengono nella discussione i deputati: D'Ippolito, il quale, a nome del gruppo comunista, si dichiara d'accordo con le proposte del Relatore e sollecita l'approvazione del provvedimento e de Stasio, il quale osserva che il provvedimento in favore dei sottufficiali dell'Aeronautica, tutti altamente specializzati e qualificati, eliminerebbe l'ingiusto trattamento ad essi riservato perché speronato rispetto a quello usato nei confronti dei sottufficiali delle altre Forze armate.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (4790).

Il deputato Buffone riferisce, in sostituzione del Relatore Fornale, assente per malattia, sul provvedimento e conclude in favore dell'approvazione di esso.

Intervengono nella discussione i deputati: D'Ippolito, il quale chiede schiarimenti sulla espressione « italiani non appartenenti alla Repubblica » usata all'articolo 2 del disegno di legge; Fasoli, il quale ritiene che siano venuti a cessare i motivi per i quali durante il Risorgimento la legislazione piemontese aveva usato l'espressione « sudditi non regnicoli »; Buffone, il quale ritiene che sia opportuno mantenere la dizione per ragioni morali ed umane.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, ricorda l'origine storica dell'espressione e sottolinea la circostanza che essa è usata in molti settori della legislazione italiana e che non appare, quindi, opportuno che essa venga soppressa.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni, dopo aver respinto all'articolo 2 un emendamento dei deputati D'Ippolito ed altri, tendente a sopprimere la dizione « italiani non appartenenti alla Repubblica » all'articolo 6 un emendamento presentato dai

deputati D'Ippolito ed altri tendente a sopprimere i comma 5, 6 e 7 e al comma 8 le parole « accertamento psico-attitudinale ».

In attesa del parere della V Commissione (Bilancio), la Commissione difesa delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3778).

Il Relatore Buffone riferisce alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto che propone di stralciare dal progetto di legge gli articoli 1 e 3, concernenti le varianti da introdurre alla composizione delle Commissioni di avanzamento, integrandoli con due nuovi articoli proposti dal Relatore d'accordo con il Governo. Il deputato De Meo, associandosi alle conclusioni del Relatore, propone che si aggiunga anche un articolo per la costituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Il Sottosegretario per la difesa, Cossiga, dichiara che il Governo accoglie la proposta di stralcio avanzata dal Comitato ristretto e si rimette alle decisioni della Commissione per quanto riguarda il suo testo relativo alle varianti da apportare alla legge di avanzamento in materia di composizione delle Commissioni; per quanto concerne la proposta del deputato De Meo ricorda il voto favorevole alla costituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore espresso dalla Commissione consultiva parlamentare prevista dalla legge delega in materia di riordinamento del Ministero della difesa; le dichiarazioni positive rese in più occasioni dal Ministro della difesa e conclude rimettendosi alle decisioni della Commissione.

Intervengono nella discussione i deputati: Pacciardi, il quale chiede chiarimenti sulla formazione delle Commissioni di avanzamento e ritiene che, avendo imboccato la strada che prevede la consultazione obbligatoria da parte delle Commissioni superiori di avanzamento del Segretario Generale della difesa e del sottocapo di Stato Maggiore della difesa, la Commissione farebbe bene a sancirne il voto deliberativo in ogni caso; Abate, il quale dichiara, a nome del gruppo socialista, di essere favorevole sia alla parte che riguarda le modifiche alla composizione delle Commis-

sioni di avanzamento, sia alla istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Successivamente la Commissione delibera di stralciare gli articoli 1 e 3 dal disegno di legge n. 3778, che approva insieme ai due articoli aggiuntivi proposti dal Relatore d'accordo con il Governo e all'articolo proposto dal deputato De Meo per la costituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore. In base a quest'ultimo articolo il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore delle Forze armate ed il Segretario generale del Ministero della difesa, nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilità e della linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel Comitato dei Capi di stato maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo ed in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché l'ordinamento interforze e di forza armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa. Il Comitato è il più alto organo consultivo del Ministro della difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilità collegiale per la formulazione delle proposte che il Capo di stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa. L'ordinamento e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Il deputato Buffone dichiara di astenersi per coerenza sull'articolo proposto dal deputato De Meo.

Il deputato D'Ippolito dichiara che il gruppo comunista voterà a favore del nuovo testo del provvedimento.

Successivamente il provvedimento stralciato dal disegno di legge n. 3778, che prenderà il numero di 3778-ter, è votato a scrutinio segreto ed approvato con il nuovo titolo: « Istituzione del Comitato dei Capi di Stato maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (Approvata dal Senato) (2564).

Su proposta del Relatore Buffone, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elkan e Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi » (4798).

Il relatore Pitzalis illustra favorevolmente il provvedimento che si propone di dare un ordinamento organico all'Istituto « Giuseppe Kirner » (mantenendo inalterata la sostanza dei principi cui l'Istituto stesso si è ispirato sin dalla sua fondazione) al fine di superare taluni inconvenienti che il decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 351 presentava fin dall'epoca della sua formulazione e del suo coordinamento con le successive disposizioni; nonché di adeguare l'impostazione organizzativa e funzionale alle esigenze derivanti dall'aumentato numero dei soci.

Ribadito il carattere associativo dell'Istituto e lo scopo di solidarietà che lo informa, il relatore sottolinea che il disegno di legge è inteso a stabilire anche la natura complementare che gli interventi assistenziali e previdenziali dell'Istituto hanno rispetto a quelli di carattere più generale dell'ente cui sono iscritte tutte le categorie dei dipendenti dello Stato. Fa presente, altresì, che con il provvedimento in esame si formula una disciplina più analitica per l'iscrizione dei soci, si enunciano tutte le forme di assistenza e di previdenza che sono la ragion d'essere dell'Istituto, si determinano le procedure per la nomina del Presidente, dei due Vicepresidenti, si caratterizzano infine i compiti del Consiglio di Amministrazione e le competenze del Comitato di presidenza.

Senza discussione sono quindi approvati gli articoli 1 e 2, mentre l'articolo 3 risulta approvato con modificazioni di carattere formale suggerite dal relatore e dal Presidente; senza modificazioni risulta inoltre approvato anche l'articolo 4.

Approvati, quindi gli articoli 5 e 6, con modificazioni di carattere formale, è successivamente approvato senza modificazioni l'articolo 7. Anche l'articolo 8 risulta approvato con una modificazione di carattere formale proposta dal Sottosegretario Elkan, mentre l'articolo 9 è approvato con una modificazione di carattere formale proposta dal Presidente e in accoglimento di un emendamento proposto dal relatore all'ultimo comma, inteso a prevedere che il premio di uscita, assegnato dall'Istituto, viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale per tutti gli aventi diritto cessati dal servizio nello stesso anno scolastico.

Risultano, quindi, approvati senza modificazioni gli articoli 10 e 11 e, con modificazioni di carattere formale, proposte dal Presidente e dal relatore, l'articolo 12 nonché l'articolo 13.

Successivamente è approvato l'articolo 14 modificato in accoglimento di due emendamenti proposti dal Relatore, uno di carattere formale e l'altro inteso ad aumentare, alla lettera *d*) del primo comma, da 10 a 11 i soci effettivi dell'Istituto previsti nella composizione del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 15 risulta, quindi, approvato in accoglimento di tre emendamenti proposti dal Relatore, dei quali, due di carattere formale ed un terzo inteso, a stabilire, alla lettera *g*) del primo comma, che il Consiglio di amministrazione, oltre a deliberare la misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio stesso, del Comitato di Presidenza e delle Commissioni, delibera anche la misura della indennità del Presidente, Vicepresidenti, dei consiglieri e dei soci comandati, cui siano conferiti compiti e responsabilità a carattere continuativo.

Anche l'articolo 16 è approvato in accoglimento di un emendamento del relatore, inteso a far riferimento, all'ultimo comma, alle determinazioni previste dal primo e dal quarto, anziché dal primo e dal terzo comma.

L'articolo 17 è successivamente approvato con modifiche corrispondenti a due emendamenti proposti dal relatore, intesi, il primo a prevedere, al primo comma, che il Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può aggregare al Comitato di presidenza altri due consiglieri, ed il secondo, a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

Sono, quindi, approvati l'articolo 18 (con modificazioni di carattere formale proposte dal Presidente) nonché l'articolo 19, senza modificazioni.

In accoglimento, altresì di due emendamenti proposti dal relatore (intesi a far esplicito riferimento alle erogazioni assistenziali ed alle spese dell'Istituto, nonché a prevedere che la Cassa depositi e prestiti provvederà a dar corso alle richieste relative alle spese di straordinaria amministrazione) risulta approvato l'articolo 20.

Mentre l'articolo 21 è approvato senza modificazioni, altresì risulta approvato l'articolo 22 in accoglimento di un emendamento proposto dal relatore, inteso a far riferimento, quanto alle deliberazioni che nelle more della definizione dei regolamenti può adottare il Consiglio di amministrazione, anche all'adeguamento delle attuali disposizioni relative al personale di ruolo, a quello comandato, nonché ai membri degli organi deliberanti.

Approvati, infine, gli articoli 23 e 24 con modificazioni di carattere formale proposte dal Presidente, la Commissione, al termine della seduta vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo statale transitorio e passaggio dei professori di ruolo statale transitorio nel ruolo ordinario in ruolo transitorio ordinario » (3615).

Il Presidente Ermini ricorda, preliminarmente i precedenti del dibattito ed in particolare la deliberazione presa dalla Commissione nella seduta precedente di rinviare brevemente la discussione del provvedimento al fine di consentire l'esame degli emendamenti presentati.

Dopo interventi dei deputati: Finocchiaro, Romanato, Moro Dino, del relatore Fusaro, nonché del Sottosegretario Elkan, la proposta di legge risulta approvata nella seguente formulazione:

ART. 1.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di economia domestica nella scuola media e di disegno, di canto corale, di materie tecniche industriali e di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nonché gli insegnanti tecnico-pratici collocati ai sensi del medesimo articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nel ruolo speciale transitorio delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sono

iscritti d'Ufficio nei ruoli ordinari della scuola media per le cattedre corrispondenti stabilite nella seguente tabella:

RUOLO SPECIALE TRANSITORIO	RUOLO ORDINARIO AL QUALE È AMMESSO IL PASSAGGIO
1) Economia domestica;	1) Applicazione tecniche femminili;
2) disegno;	2) educazione artistica;
3) canto corale;	3) educazione musicale;
4) materie tecniche industriali e agrarie (ruolo <i>b</i>);	4) applicazioni tecniche maschili (ruolo <i>b</i>);
5) esercitazioni tecnico-pratiche a indirizzo marinaro;	5) applicazioni tecniche maschili (ruolo <i>c</i>).

ART. 2.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di stenografia, dattilografia e calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale sono iscritti d'ufficio in corrispondenti ruoli transitori ordinari, ferme restando le posizioni acquisite ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

ART. 3.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono inquadrati nei ruoli ordinari e nei ruoli transitori ordinari con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti di canto corale, di stenografia, di dattilografia e di calligrafia iscritti nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie di avviamento professionale ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonché agli insegnanti ciechi collocati nel ruolo speciale transitorio di canto corale ed educazione musicale ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

ART. 5.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i quali non siano stati ancora collocati nei ruoli ordinari, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio a tali ruoli per la cattedra corrispondente al posto occupato, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato con legge 2 aprile 1958, n. 303, ed all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

Il passaggio decorrerà ad ogni effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

Al termine della seduta la proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che prestino servizio nei paesi in via di sviluppo » (3957).

Il relatore Rampa, riassunti i termini del dibattito svoltosi nella seduta del 19 ottobre 1967 in ordine al nuovo testo predisposto, inteso a tener conto di maggiori possibilità di selezione dei docenti e della possibilità di incentivare la domanda degli insegnanti che chiedono di prestare servizio nei paesi in via di sviluppo, propone di contenere entro certi limiti il provvedimento al fine di non prevedere una ulteriore dilatazione della spesa.

Su proposta, quindi del deputato Codignola, a cui si associa il deputato Finocchiaro, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge al fine di consentire la possibilità di un ulteriore approfondimento della materia.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori VENTURI ed altri: « Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4722).

Il Presidente Ermini, in via preliminare, ricorda che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Dopo intervento del relatore Fusaro il quale, illustrando i termini del dibattito, ricor-

da come nella precedente seduta era stato approvato in via di principio un nuovo testo della proposta di legge predisposto dai deputati Finocchiaro e Codignola, nonché dopo interventi dei deputati: Pitzalis, Codignola, Finocchiaro, Levi Arian Giorgina e del Sottosegretario Romita, risultano approvati i primi due articoli del nuovo testo. Al fine, quindi, di consentire una ulteriore disamina del terzo articolo del nuovo testo, il Presidente Ermini rinviava ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI e BRESSANI: « Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per la scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia » (4818).

Il relatore Rampa illustra ampiamente la proposta di legge intesa a prevedere l'istituzione di due ruoli speciali, rispettivamente, per un posto di ispettore scolastico e per sei posti di direttore didattico per la scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e di Gorizia. Egli fa altresì presente che la predetta assunzione in ruolo dovrà avvenire per concorso e che per i vincitori saranno applicate le disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera in vigore per il corrispondente personale.

Su sua proposta quindi, dopo intervento del deputato Levi Arian Giorgina, la quale consente con il provvedimento, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

FINOCCHIARO ed altri: « Istituzione dell'Istituto economico per operatori programmatori su mezzi meccanografici ed elettronici » (2684).

Dopo che il relatore De Zan ha fatto presente l'opportunità di dare la precedenza al dibattito già iniziato sulla proposta di legge n. 2649, concernente l'istituzione di corsi universitari per analisti su mezzi meccanografici

ed elettronici, su proposta del deputato Finocchiaro (il quale, tra l'altro, fa presente l'opportunità di intervenire in questo particolare settore al fine di avviare a soluzione problemi che sono vivamente sentiti nel Paese), la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge e al tempo stesso di invitare la V Commissione Bilancio a rivedere il parere già espresso in data 27 settembre 1967.

PROPOSTA DI LEGGE:

MITTERDORFER: « Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 » (3734).

In assenza del relatore, il deputato Mitterdorfer riferisce sulla proposta di legge, intesa ad istituire presso il Provveditorato agli studi di Bolzano un ruolo speciale transitorio ad esaurimento per il personale; a sancire che per l'ammissione a detto ruolo il personale che ne faccia domanda deve aver prestato alla data del 1° ottobre 1966 non meno di dieci anni di servizio come provvisorio o supplente con qualifica non inferiore a « buono »; nonché a prevedere i benefici che comporta la iscrizione al ruolo transitorio sia per il trattamento economico e di quiescenza sia per l'assistenza e la previdenza.

Su sua proposta, quindi, e dopo interventi dei deputati: Rampa e Moro Dino, nonché del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550 e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574 » (3923).

Il relatore Rampa riferisce favorevolmente sulla proposta di legge intesa ad ovviare alla situazione di svantaggio in cui si trovano i maestri iscritti nel ruolo in soprannumero della provincia di Trieste, rispetto a quelli di altre province nelle quali vi sono più possibilità di passaggio da un ruolo in soprannumero al ruolo normale. Infatti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, nu-

mero 1170 e dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, i maestri del ruolo in soprannumero sono immessi nel ruolo normale nel limite di tre quarti dei posti disponibili ogni anno nei vari comuni, escluso il capoluogo di provincia. In tal modo a Trieste, dove le scuole sono quasi interamente situate nel capoluogo, si rendono vacanti al fine sud-

detto appena due o tre posti all'anno, sicché si rende praticamente inoperante quanto previsto dagli articoli sopra richiamati, determinando una situazione di anno in anno sempre più difficile.

Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti intesi a limitare la portata del provvedimento sicché il terzo dei posti di ruolo normale che si rende annualmente vacanti nelle scuole elementari nel comune capoluogo di Trieste, in deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, è assegnato agli insegnanti di ruolo soprannumerario ai fini dell'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Successivamente, su sua proposta, e dopo interventi del sottosegretario Badaloni Maria, la quale dichiara di consentire con gli emendamenti preannunciati dal relatore, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

NANNINI ed altri: « Modifiche alle norme relative ai concorsi ed alla nomina dei direttori didattici di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 380 » (2808);

NANNINI: « Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico » (3713).

In assenza del relatore, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposte di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

NICOLAZZI ed altri: « Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie » (1816).

Il relatore Franceschini illustra favorevolmente il provvedimento anticipando in merito la predisposizione di un nuovo testo atto a facilitare la sperimentazione dell'insegnamento della lingua esperanto a cura del

Ministero della pubblica istruzione. In particolare si sofferma a tratteggiare la storia dell'esperanto, la sua portata internazionale, la sua sempre maggiore diffusione oltre che all'estero anche in Italia, sicché esso si propone oggi non soltanto come un fatto culturale ormai di grande rilievo, ma anche come un impulso generoso alla comprensione fra i popoli.

Su sua proposta, quindi, dopo interventi dei deputati: Scionti, Codignola, Rampa, Finocchiaro, nonché del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa della proposta di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del deputato Codignola, cui si associano i deputati Finocchiaro e Rampa, la Commissione delibera di richiedere alla presidenza della Camera la competenza congiunta con la I Commissione affari costituzionali per l'esame del disegno di legge 4412 (già assegnato alla competenza primaria della VIII Commissione istruzione e successivamente deferito alla competenza primaria della I Commissione) concernente norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali e interregionali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (4718).

La Commissione inizia l'esame degli articoli del disegno di legge. Dopo l'intervento dei deputati Todros e Beragnoli, che illustra un emendamento all'articolo 1 diretto a stabilire che la determinazione delle nuove autostrade da realizzare dovrà avvenire con successivi provvedimenti legislativi, la Commissione su richiesta del Sottosegretario De' Cocci, deli-

bera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata » (4719);

DE PASQUALE ed altri: « Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa » (3175).

Il Relatore Ripamonti rileva che nel quinquennio 1966-1970 il programma economico nazionale prevede un investimento di 2.537 milioni in lire 1963 nel settore dell'edilizia sovvenzionata, agevolata e a totale carico dello Stato con un'incidenza del 25 per cento sull'investimento globale nel settore dell'edilizia abitativa, e che nel decennio 1954-1963 l'intervento diretto ed indiretto dello Stato ha comportato un'incidenza dell'edilizia popolare pari all'11,63 per cento, con una punta massima del 21,1 per cento fino ad una minima del 4,2 per cento nel 1963, mentre nel 1966 tale incidenza è risultata del 6,6 per cento contro il 6,3 per cento nel 1965.

Sottolinea quindi che il disegno di legge in esame comporta con lo stanziamento di 5 miliardi di contributi in annualità secondo le modalità della legge n. 408 del 1949 e di 3 miliardi di contributi ai sensi del titolo II della legge n. 1179 del 1965, un investimento nel settore dell'edilizia sovvenzionata e agevolata di 300 miliardi e che sulla base degli investimenti previsti dalle leggi n. 1460 del 1963, n. 1676, del 1960 n. 1179 e n. 60 del 1963 e delle diverse leggi speciali, il programma del quinquennio per l'edilizia statale e sovvenzionata ammonta a 2.428,2 miliardi, pari al 20,25 per cento dell'investimento globale nelle abitazioni.

Rileva quindi che i tempi tecnici e procedurali ed in particolare i ritardi nella concessione dei mutui non consentiranno la completa attuazione del programma, nonostante che gli strumenti legislativi vigenti consentano una dimensione degli interventi che si avvicina all'obiettivo qualitativo proposto dal programma quinquennale e che il disegno di legge comporta talune rilevanti innovazioni quali: l'indicazione degli istituti mutuanti al fine di garantire la disponibilità del finanziamento delle opere a contributo; lo stanziamento di 1 miliardo di contributi in annualità per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in misura non eccedente il 20 per cento del programma di costruzioni; la concessione di contributi di cui all'articolo 1 oltre che agli Istituti autonomi per le case popolari, al-

l'INCIS ed all'ISES esclusivamente alle cooperative a proprietà indivisa aventi almeno cento soci, con l'eventuale passaggio in proprietà divisa dopo un periodo di almeno 15 anni di occupazione dell'alloggio. In proposito sottolinea l'opportunità di esaminare le proposte contenute nell'articoli 1 della proposta di legge n. 3175, che estende la concessione dei contributi oltre che a cooperative a proprietà indivisa, alle cooperative a proprietà individuale che si impegnano alla gestione cooperative dei servizi e delle parti comuni, nonché alle cooperative previste dalla legge n. 60, e conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (4825);
BERAGNOLI ed altri: « Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie » (4693).

Il Relatore Ripamonti riferisce sul disegno di legge n. 4825 e sulla proposta di legge n. 4693, riguardante la costruzione di abitazioni a totale carico dello Stato per l'eliminazione di alloggi impropri, rilevando che il disegno di legge prevede lo stanziamento di 50 miliardi nel quinquennio 1967-71 per la costruzione da parte degli IACP e dell'ISES di abitazioni a totale carico dello Stato, Rilevato che nell'ultimo censimento sono state accertate 163.000 abitazioni improprie con una popolazione di 537.000 abitanti e che pertanto il fabbisogno degli investimenti per la costruzione di nuove abitazioni può essere previsto in 500 miliardi, sottolinea che si deve però tener conto che con leggi speciali, quali quelle riguardanti il piano di rinascita dell'Irpinia del comprensorio di Agrigento e delle zone colpite da calamità naturali, sono stati stanziati importi ingenti da destinare alla costruzione di abitazioni. Rileva quindi che il disegno di legge prevede la destinazione del 20 per cento degli stanziamenti per la costruzione delle opere di urbanizzazione e stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano determinate le norme di assegnazione e conclude richiamando l'opportunità di provvedere al collegamento con le norme della legge n. 640 del 1954 per quanto attiene alle modalità di concessione dell'abitazione, alla demolizione delle abitazioni improprie e alla determinazione del canone d'affitto, richiamando in proposito le proposte con-

tenute nella proposta di legge n. 4693, e dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (4389);

VIALE: « Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2181).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta si concluse la discussione generale del Governo.

Il deputato Magno chiede un breve rinvio della discussione degli articoli.

Il Relatore De Leonardis e il Sottosegretario Antoniozzi riaffermano l'urgenza della legge, che è essenziale non solo per i produttori dei mangimi, ma anche per gli allevatori, specie in rapporto alle nuove esigenze imposte dalla concorrenza e della disciplina comunitaria.

Il deputato Magno fa presente che la sua richiesta non vuole significare opposizione del suo gruppo al varo della legge nella presente legislatura.

Il Presidente, preso atto delle motivazioni della richiesta, rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione del provvedimento.

Su richiesta del deputato Truzzi, il quale nel riferirsi all'ordine dei lavori auspica che alla fine della seduta odierna possa essere votato il provvedimento per la direzione tecnica delle aziende (testo unificato delle proposte nn. 4413, 2618, 2909 e 3642), il Presidente propone che in sede di coordinamento vada specificato all'articolo 1 che al termine « direzione » sia aggiunta la parola « tecnica ».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Autorizzazione all'ETFAS - ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero » (4658);

TANTALO: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro » (4770).

Il Relatore Ferraris fa presente che bisogna fissare per entrambi i provvedimenti un criterio per definire il prezzo della cessione dagli Enti di sviluppo ai comuni interessati dei fondi, di cui alle due proposte di legge.

Il deputato Magno fa presente l'esigenza di riferirsi o al reddito dominicale o al prezzo originario di esproprio e che comunque occorre trovare una soluzione diversa da quella che fa riferimento al prezzo di mercato.

Il Sottosegretario Antoniozzi ricorda la originaria destinazione dei terreni, che si vuole ora restituire al comune di Alghero, e fa presente che la formulazione prevista per la definizione del prezzo dal disegno di legge numero 4658 e ripetuta dalla proposta 4770, gli appare idonea, anche se è possibile a suo avviso apportare qualche specificazione ulteriore per una equilibrata soluzione del problema. Richiama altresì la giurisprudenza della Corte costituzionale in merito agli espropri.

Dopo interventi del deputato Marras che propone di recepire nella legge i criteri già di fatto fissati tra ETFAS e comune di Alghero, e dei deputati De Leonardis e Tantalò, il Presidente, nel sottolineare l'esigenza di fissare un chiaro criterio generale per la specificazione del prezzo di cessione, invita il Sottosegretario ad esaminare le proposte avanzate in questa e nella seduta precedente allo scopo di approntare una formulazione idonea per entrambi i provvedimenti e rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori SPEZZANO ed altri: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria » (*Approvata dal Senato*) (1090);

BUFFONE ed altri: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano » (*Urgenza*) (1072).

Il Relatore Della Briotta ricorda il lavoro svolto dal Comitato ristretto per la predisposizione di una legge di carattere generale, sottolineando che ci si accordò sulla possibilità di varare una legge per il Parco della Sila solo se non si fosse raggiunta una intesa sulla legge generale. Nell'auspicare che questa

intesa sia ancora possibile, si rimette alla Commissione per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, uno dei quali ha già avuto l'approvazione del Senato.

I deputati Rinaldi e De Leonardis, sottolineando l'esigenza di una normativa generale, richiamano l'urgenza di approvare l'istituzione di un parco nel Mezzogiorno d'Italia.

Il deputato Magno, pur non dichiarandosi contrario alla legge sul Parco Sila, esprime la sua preferenza per una definizione della legge generale.

Il Sottosegretario Antoniozzi fa presente che, rispetto ai due provvedimenti in discussione, il Governo presenta un testo nuovo che è frutto di una intesa pressoché generale. Richiama l'attenzione della Commissione sull'urgenza di questa normativa particolare, che risponde ad una esigenza vivamente sentita dalle popolazioni calabresi.

Il Presidente propone che il Comitato ristretto esamini al più presto il testo predisposto dal Governo, al fine di trasmetterlo alla Commissione Bilancio, affinché esso possa essere discusso in una seduta della prossima settimana.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

PROPOSTA DI LEGGE:

PREARO ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (3445).

Il Relatore Mengozzi dà ragione del testo approvato dal Comitato ristretto che tende ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965.

Dopo interventi dei deputati Prearo, De Leonardis e Bo, del Relatore Mengozzi e del Sottosegretario Antoniozzi, la proposta di legge viene approvata nel seguente testo:

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto della apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi ar-

ticoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per la agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di " spumanti naturali " mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purché essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti »

ART. 2.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« L'azoto puro può essere detenuto negli stabilimenti e può essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino più di 0,05 grammi per litro.

Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge.

In deroga a quanto sopra è consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermentazione naturale del vino spumante, contenenti non più del 15 per cento di anidride carbonica ».

ART. 3.

La licenza di cui all'articolo 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è valida per tre anni.

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72 ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commercializzati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione " ».

ART. 6.

La lettera *i*) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita:

« *i*) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere ».

ART. 7.

La prima alinea del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dal seguente:

« È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini ».

ART. 8.

La lettera *h*) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dalla seguente:

« *h*) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi; ».

ART. 9.

Dopo la lettera *e*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente alinea:

EC) capacità litri 1 al livello di riempimento di centimetri 4,5 sotto il raso bocca; ».

ART. 10.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« L'acquavite di vino può essere posta in commercio con la denominazione *brandy* soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni ».

ART. 11.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto, nonché per i mosti muti e per i mosti concentrati la gradazione complessiva. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità sino a litri 60.

I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, devono essere annotate di volta in volta in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'articolo 21, e di volta in volta la estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale

adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi ».

ART. 13.

La lettera a) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti.

ART. 14.

Il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonché dei prodotti, di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici ».

Dopo il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma ».

Il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La raccolta e la trasformazione o sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dello Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonché alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Dopo il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti di cui al secondo comma, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente

alla distillazione ed alla estrazione del tartato e devono essere muniti, anziché della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, n. 1322 ».

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, può stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione ».

ART. 16.

I primi due commi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio.

Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantità di prodotto trasportato e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato.

Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate ».

ART. 18.

L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione ».

ART. 19.

L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 11 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione, salvo espressa riserva di coordinamento, approva un articolo aggiuntivo col quale si stabilisce che è concessa una proroga di 18 mesi del termine già fissato dal terzo comma dell'articolo 116 del suddetto decreto.

Prima del passaggio alla votazione a scrutinio segreto, il deputato Magno fa presente che il gruppo comunista chiede che il Go-

verno si pronunzi sul fondo di solidarietà; nel caso opposto il gruppo presenterà richiesta di rimessione in aula dei provvedimenti già discussi.

Il deputato Truzzi respinge il metodo di subordinare ad una esigenza, da tutti sentita, come quella del fondo di solidarietà, l'approvazione di provvedimenti su cui si è raggiunta una intesa generale.

Dopo interventi dei deputati Bo, Magno e Marras, il Presidente fa presente che convocherà per la prossima settimana la Commissione per l'esame dei provvedimenti relativi al fondo di solidarietà.

La Commissione approva quindi a scrutinio segreto la proposta di legge 3445, il testo unificato delle proposte di legge 4413, 2618, 2909 e 3642 e il disegno di legge 4142-B.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRANZO ed altri: « Integrazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge sul credito agrario del 5 luglio 1928, n. 1760 » (4244).

Il Relatore Armani propone di esprimere parere favorevole alla Commissione di merito.

La proposta del Relatore è approvata all'unanimità.

PROPOSTE DI LEGGE:

FRANZO ed altri: « Estensione anche alla coltura viticola delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (4665);

BASLINI e BIGNARDI: « Provvidenze in difesa fitosanitaria della viticoltura » (4836).

Il deputato Franzo, in sostituzione del relatore, dopo avere illustrati i due provvedimenti, propone che i provvedimenti stessi siano assegnati alla Commissione in sede legislativa.

Dopo un intervento del deputato Bo, la proposta del Relatore, col parere favorevole del Governo, è approvata all'unanimità.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori ORLANDI ed altri: « Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne » (*Approvata dal Senato*) (3214);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne pubbliche e private (1571).

Il relatore Gerbino insiste sulla richiesta, già avanzata all'unanimità il 23 giugno 1967, di assegnazione del provvedimento in sede legislativa, pur preannunciando alcune modifiche da apportare al testo della proposta 3214.

PROPOSTE DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Estensione dei diritti esclusivi di pesca » (1755);

CETRULLO: « Disposizioni concernenti gli stagni d'acqua dolce o salmastra » (*Urgenza*) (2839);

BARBI ed altri: « Revoca dei diritti esclusivi di pesca » (*Urgenza*) (3897).

Il relatore Gerbino insiste nella richiesta, non accolta dal Presidente, di richiedere l'assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa.

La proposta del Relatore è approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Mezza Maria Vittoria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ampilamento del comprensorio del porto industriale di Trieste » (4826).

Ha inizio la discussione generale.

Intervengono i deputati: Bernetic Maria, la quale, rivendicato alla sua parte politica un contributo fondamentale nelle lotte operaie per la realizzazione del porto industriale, raccomanda l'adozione di varie forme di tutela della minoranza slava, fra cui, principalissima, l'acquisizione dei terreni agricoli attraverso trattative dirette con i piccoli proprietari e non attraverso espropri; Belci, che espresso il suo plauso alla decisione di attribuire a Trieste una parte cospicua degli investimenti nei settori della cantieristica e dei grandi motori navali in un piano del CIPE di cui sottolinea l'organicità, raccomanda la sollecita

approvazione del disegno di legge in titolo, premessa indispensabile per l'attuazione di detto piano; Bologna, per invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge senza modificazioni, lasciando in particolare inalterato il complesso dei lotti, scelti secondo ben determinati criteri sistematici; Romualdi per dichiarare l'adesione del suo gruppo al provvedimento, che, seppure giunto in ritardo, costituisce un primo tentativo di riportare la gloriosa città giuliana al suo ruolo di porto di sbocco di vaste aree centro europee.

Il relatore Girardin nella sua replica, fatti propri gli ordini del giorno presentati dai deputati Bernetic Maria e Franco Raffaele, presenta a sua volta, a nome di tutti i gruppi della Commissione, il seguente ordine del giorno che è accettato dal rappresentante del Governo:

« La XII Commissione Industria, nell'approvare il disegno di legge n. 4826 con cui si amplia il comprensorio dell'Ente porto industriale di Trieste, ritiene necessario che in occasione della proroga della durata dell'Ente stesso, dopo il maggio 1969, ne venga democraticamente riformata la struttura, rafforzando la rappresentanza degli enti locali interessati e delle organizzazioni sindacali, ed in particolare vengano inclusi nel Consiglio direttivo i Sindaci dei comuni di Muggia e di San Dorlingo della Valle; inoltre auspica che venga riformata la procedura per l'acquisizione dell'esproprio dei terreni da parte dell'Ente rendendola conforme alla normativa comune in materia di consorzi per le zone industriali e ciò a maggiore tutela dei proprietari.

Invita altresì il Governo a fare in modo che in attesa della riforma invocata, l'EPIT esperisca tutti i tentativi di trattativa privata e di accordi diretti coi proprietari, e che, per quanto possibile, venga rispettato al massimo e conservato integro l'abitato di Bagnoli della Rosandra ».

La Commissione approva successivamente l'articolo 1 senza modificazioni.

Sull'articolo 2 il deputato Franco Raffaele presenta un emendamento diretto ad eliminare la possibilità che venga perpetuato il regime portuale cosiddetto delle « autonomie funzionali, cioè la possibilità di sbarco ed imbarco delle merci direttamente da parte degli operatori interessati. Dopo che il deputato Merenda fa rilevare l'incongruenza che si verrebbe a determinare nel porto di Trieste, dove zone diverse ma limitrofe sarebbero soggette a diversi regolamenti per le operazioni portuali, e dopo ulteriori interventi dei deputati

Belci, Helfer, Tempia Valenta e Bologna, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, che è successivamente votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche al decreto legislativo al Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il consorzio per la zona industriale apuana » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4494).

Il relatore Piccinelli, ripercorso lo svolgimento della legislazione sul Consorzio apuano dai tempi dell'immediato dopo guerra a tutt'oggi, mette in rilievo la portata e le finalità del disegno di legge diretto a rilanciare il ruolo del Consorzio nell'ambito dell'economia apuana, ad estenderne al settore del marmo la competenza funzionale, a democratizzarne e ad allargarne gli organi direttivi. Preannuncia infine una serie di emendamenti tendenti a correggere le lacune e le oscurità affiorate nel corso di un'accurata analisi del provvedimento.

In sede di discussione generale interviene il deputato Francesco Malfatti, il quale esprime preliminarmente la sua soddisfazione per l'intenzione manifestata dal Relatore di presentare emendamenti al disegno di legge, intenzione che lo sottrae alla grave responsabilità dell'eventuale decadenza del provvedimento per sopravvenuto scioglimento delle Camere. Illustra quindi la natura degli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti, in particolare, ad inserire la procedura dell'esproprio per i terreni e i fabbricati necessari all'industrializzazione della zona, ad estendere i benefici previsti nella legge base anche ai comuni della Lunigiana e della Versilia, a modificare infine i criteri di finanziamento del Consorzio al fine di eliminare le sfasature fra mezzi finanziari e finalità statutarie.

Poiché il relatore Piccinelli ribadisce la indispensabile esigenza di apportare modificazioni al disegno di legge, al fine di renderlo chiaro ed accettabile, s'apre una vivace discussione sulla possibilità o meno della ulteriore discussione e approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, in relazione alla ormai prossima fine della legislatura. Dopo interventi dei deputati Biaggi Francantonio, Merenda, Malfatti Francesco, del relatore Piccinelli e del Sottosegretario Mezza Maria Vittoria, il Presidente Giolitti dichiara che com-

pito fondamentale della Commissione è quello di legiferare correttamente, e che se un provvedimento legislativo deve essere migliorato non possono addursi in contrario scadenze costituzionali anche assai vicine.

La Commissione pertanto delibera di passare agli articoli accogliendo eventuali modificazioni.

Dopo ampia discussione cui partecipano il relatore Piccinelli, i deputati Merenda, Baldani Guerra, Malfatti Francesco e lo stesso Presidente Giolitti, la Commissione, accolti alcuni emendamenti presentati dall'onorevole Malfatti Francesco e dal relatore Piccinelli, approva l'articolo 1 del disegno di legge nel seguente testo:

ART. 1.

« Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 1. — È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni della zona industriale e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi.

Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il Consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonché all'attuazione del Piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi.

Articolo 2. — Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonché dai comuni indicati nell'articolo 1 della legge 24 luglio 1950, n. 188. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, altri enti pubblici nonché enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

Al Consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del Comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri del bilancio e del tesoro, altri comuni limitrofi.

I comuni facenti parte attualmente del Consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante la adozione di un piano regolatore generale.

Articolo 3. — Il Consorzio è retto da un'Assemblea composta:

a) dal Presidente del Consorzio;

b) da sedici componenti, di cui tre nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

c) da due rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara;

d) da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del Consorzio;

e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica.

I componenti dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».

« *Articolo 4.* — L'Assemblea redigerà lo statuto del consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ».

« *Articolo 6.* — L'Assemblea del Consorzio elegge nel suo seno un Consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale Consiglio di amministrazione fa inoltre parte il Presidente del Consorzio che lo presiede ».

Prima di passare alla discussione dell'articolo 2 il Presidente Giolitti chiarisce — a tutti i fini interpretativi — che nel testo ora approvato la parola « Assemblea » sostituisce la parola « Consiglio » contenuta nei precedenti provvedimenti legislativi che disciplinano la materia; ugualmente l'espressione « Consiglio di amministrazione » sostituisce la parola « Giunta ». Resta tuttavia inteso che l'adozione delle nuove espressioni non modifica la sostanza delle funzioni degli organi.

Sull'articolo 2 il deputato Baldani Guerra presenta un ordine del giorno, che il rappresentante del Governo accoglie, diretto a segnalare l'opportunità che lo speciale regime minerario per la lavorazione del marmo, previsto dal disegno di legge per la zona apuana, venga esteso in tutti quei territori nazionali dove l'estrazione del marmo ha pure luogo.

Sucessivamente la Commissione, su proposta del relatore Piccinelli, approva gli articoli 1-bis e 2 nella seguente formulazione:

ART. 1-bis

« Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, è elevato a sette anni ».

ART. 2.

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è sostituito dal seguente:

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:

a) per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari impieghi;

b) per l'apprestamento di servizi e infrastrutture;

c) per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale ».

Anche in seguito al ritiro da parte del deputato Malfatti Francesco di suoi emendamenti agli articoli successivi delle leggi istitutive della zona industriale apuana, la Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge nel suo complesso nel testo su riportato, che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 18. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il ministro della sanità Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

AGOSTA ed altri: « Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (931);

PATRINI ed altri: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolte ai sanitari » (974);

DE MARIA: « Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica » (2256);

STORTI ed altri: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali » (2798);

CRUCIANI e FRANCHI: « Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica e disciplinare della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (3560) — (*Parere della IV e XII Commissione*) — Relatore Barba.

Iniziando la discussione generale sui provvedimenti all'ordine del giorno, il deputato Scarpa ritiene indispensabile estendere il discorso alla produzione e alla distribuzione dei farmaci, in quanto se è vero che i propagandisti scientifici dei medicinali sono dei lavoratori è anche vero che essi sono anche lo strumento del quale l'industria farmaceutica si serve per far continuare lo stato di disordine esistente nel settore con conseguenze negative e nocive per la pubblica salute.

In merito osserva preliminarmente come lo stesso piano quinquennale che pure tratta così diffusamente della medicina in generale, è piuttosto cauto in materia di produzione e distribuzione di farmaci, donde la conseguenza che anche il Ministro Mariotti che pure ha affrontato con spirito nuovo tanti problemi del settore sanitario — è stato particolarmente inattivo per quanto concerne il settore farmaceutico.

Tutta questa situazione non può essere tollerata ulteriormente in quanto il farmaco non può essere considerato alla stregua degli altri prodotti di consumo e non soggiace alle comuni leggi di mercato, tanto è vero che le specialità di maggiore diffusione, diversamente per quanto avviene per gli altri prodotti, sono

quelli a più alto prezzo, prezzo che non è determinato dalla bontà del farmaco ma dalle pressioni che vengono esercitate sui medici da parte dei propagandisti. Conseguenza di questo stato di cose è che in Italia la farmacopea ufficiale comprende circa 16 mila specialità, cioè un numero di prodotti di gran lunga superiori a quelli esistenti negli altri paesi. Altro aspetto negativo del settore della produzione dei farmaci è che la maggior parte delle industrie farmaceutiche italiane non produce le specialità ma si limita a confezionarle e anche se ciò presenta un aspetto positivo nella riduzione del prezzo, non dà però risultati sul piano terapeutico. Tutto ciò avviene in quanto l'industria italiana è preoccupata più dei problemi di mercato che dei problemi sanitari, donde il gonfiamento della propaganda e il verificarsi di episodi di comparaggio, punibili a norma di legge, il più clamoroso dei quali, emerso dalle risultanze dei lavori dell'apposita commissione antimopolio è quella della « Lederle ».

A suo avviso un risparmio potrebbe essere ottenuto dallo Stato disponendo l'acquisto dei medicinali da parte degli enti mutualistici attraverso aste pubbliche, ma la proposta più volte fatta dal suo gruppo in tal senso non è stata accolta dal Ministero del lavoro per la mancanza, allegata dal Ministro, di un elenco completo delle specialità farmaceutiche in commercio in Italia. Si assiste così al moltiplicarsi delle specialità medicinali alcune delle quali di nessuna utilità eufemisticamente definite « aspecifiche » o « non essenziali » o « di conforto » che rappresentano il 60 per cento circa del totale. Questo stato di cose può essere tenuto in vita anche per l'attività dei propagandisti scientifici i quali, per il fatto di dipendere dall'industria farmaceutica, ne divengono lo strumento di espansione incontrollata del consumo dei medicinali. Vi contribuisce anche la propaganda fatta attraverso la televisione e sui giornali, mentre risulta che la pubblicità dei medicinali è vietata dalla legge. Altro lato negativo da esaminare è l'appartenenza alla categoria dei propagandisti scientifici di persone munite dei più disparati titoli di studio, dalla licenza elementare alla laurea in medicina. Si domanda pertanto se con simili persone sia possibile istituire un albo, essendo legittimo il dubbio che una persona sprovvida di titolo possa dare consigli al medico sull'uso di un medicinale e quand'anche si pervenisse al risultato di avere dei propagandisti scientifici tutti qualificati esisterebbe sempre il sospetto che il propagandista sia più preoccupato degli inte-

ressi della casa che rappresenta anziché di quelli della pubblica salute.

A suo avviso per introdurre una corretta regolamentazione al settore occorre: 1) che l'Istituto superiore di sanità potenzi il proprio laboratorio per un maggiore controllo dei farmaci; 2) che venga pubblicato a cura dello stesso Istituto un periodico di informazione obiettiva sui medicinali; 3) che sia istituito un corpo di informatori scientifici finanziato dalle industrie ma alle dipendenze dell'Istituto superiore di sanità. Alla richiesta del Ministro di proporre una alternativa alla legge, anche in relazione al problema sociale della perdita del posto di lavoro degli attuali propagandisti, il deputato Scarpa fa presente che il Governo in altre occasioni non si è preoccupato eccessivamente della sorte dei lavoratori licenziati.

Il deputato Gasco ritiene che le responsabilità principali dell'attuale situazione siano da imputare alla mancanza di una legge sulla brevettabilità dei farmaci, all'ammissione del prodotto pari e all'indicazione sulle confezioni dei medicinali dell'uso cui servono, cosa questa ultima che comporta il diffondersi delle autoprescrizioni. Per porre fine a tale stato di cose occorre quindi affrontare il problema del brevetto, ma la legge in discussione non pregiudica una futura regolamentazione della materia e non se ne propone lo scopo. Funzione di essa è di mettere ordine ad un settore assolutamente carente di regolamentazione. Conclude illustrando alcuni emendamenti che intende presentare.

L'onorevole Bartole si dichiara contrario all'istituzione dell'albo e ciò per evitare di danneggiare una categoria che si intende invece aiutare. Esprime poi alcune perplessità circa l'istituzione della prova di idoneità professionale prevista dalla lettera g) dell'articolo 5 del testo predisposto dal comitato ristretto, però concorda sulla necessità di regolamentare la materia. Si sofferma poi sul contrasto esistente fra la prevista contemporanea appartenenza a più albi e gli articoli 102 e 170 del testo unico delle leggi sanitarie dichiarando che se sarà prevista dalla legge l'istituzione dell'albo egli si asterrà dalla votazione sul disegno di legge.

Il relatore onorevole Bemporad, replicando agli intervenuti ritiene di non dover rispondere alle considerazioni fatte dall'onorevole Scarpa il cui discorso esula dalla materia trattata dalle proposte di legge in discussione; anzi gli inconvenienti lamentati dovrebbero indurre la Commissione ad approvare il provvedimento che tenta quanto meno eliminar-

ne alcuni. Circa l'alternativa proposta di istituire un corso di informatori alle dipendenze dell'Istituto superiore di sanità, la considera del tutto impraticabile ed astratta. Si dichiara poi d'accordo con le considerazioni del deputato Gasco, e chiarisce all'onorevole Bartole che altro è la contemporanea iscrizione a più albi, consentita in molti settori dell'ordinamento statale e prevista dal provvedimento, altro è il contemporaneo esercizio di due professioni, che invece è vietato.

Il Ministro Mariotti dichiara di dover respingere il tentativo dell'onorevole Scarpa di addossare all'attuale classe politica dirigente la responsabilità del disordine esistente nel settore. Circa poi l'imputazione di non essersi interessato del problema, dichiara di essersi sempre impegnato per l'istituzione della brevettabilità dei farmaci; il problema purtroppo non è stato risolto perché manca un accordo in materia. Dopo aver fornito alcuni dati sul numero e la consistenza delle imprese produttrici di farmaci, il Ministro ricorda che è da tempo iniziata ed è ancora in corso da parte del suo Ministero un'opera per lo sfoltoimento dei farmaci in commercio, ma i risultati conseguiti sono stati finora, per ragioni diverse, piuttosto limitati. Conviene che il problema va affrontato in radice però conferma la tesi del relatore secondo la quale il provvedimento in discussione non si propone uno scopo di sistemazione generale ma quello più limitato di portare ordine in un settore ben determinato. Per questi motivi il Governo è favorevole all'approvazione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 20,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968, ORE 20,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il ministro della sanità Mariotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO ed altri: « Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (2341) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Barberi.

Su proposta del relatore, la Commissione, sentito il rappresentante del Governo, delibera all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera che la proposta si deferita alla Commissione stessa in sede legislativa.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali » (*Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3589);

DARIDA: « Istituzione di scuole per infermieri professionali » (880);

DE PASCALIS: « Modifica alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395, recante norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere » (1437);

BADINI CONFALONIERI: « Istituzione di scuole professionali per infermieri » (3059);

SAVIO EMANUELA ed altri: « Modifiche al regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere » (*Parere della I Commissione*) (3258);

SPINELLI: « Modifiche al regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere » (*Parere della I Commissione*) (3288).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di procedere alla nomina di un comitato ristretto per l'esame preliminare dei provvedimenti.

Il comitato ristretto risulta composto dagli onorevoli De Maria, Barberi, Cattaneo Petrini, Barba, Morelli, Scarpa, Usvardi, Bemparad, Capua, Alessi Catalano Maria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 22 febbraio, ore 17,30.

- 1) vigilanza nel periodo elettorale;
- 2) varie.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 22 febbraio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

GAGLIARDI ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BOVA ed altri: Disposizioni riguardanti lo esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620);

— Relatore: Riccio, *per la IV Commissione*; Russo Spena, *per la XIII Commissione*.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 22 febbraio, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Costituzione della provincia di Pordenone (*Approvato dal Senato*) (4262) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);

FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358);

— (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Lombardi Ruggero;

INGRAO ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148,

sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e province (3164);

BISAGLIA ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (4880);

— (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Mattarelli Gino.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 22 febbraio, ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena (3732) — Relatore: Breganze — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997) — Relatore: Del'Andro.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

AMATUCCI e PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello (4181) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del Codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso Codice (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4246) — Relatore: Riccio — (*Parere della X Commissione*);

Abrogazione della legge 4 febbraio 1963, n. 58, e modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione (4717) — Relatore: Riccio — (*Parere della VII e della X Commissione*);

Modificazione dell'articolo 829 del Codice della navigazione (3832) — Relatore: Riccio — (*Parere della X Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori POET ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603) — Relatore: Cavallaro Francesco — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni al Codice penale (4849);
PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 625 del Codice penale (3635);

RUFFINI ed altri: Modifica dell'articolo 314 del Codice penale (3073);

Bozzi ed altri: Modifica delle pene previste dal Codice penale per i reati di cui agli articoli: 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); 378 (favoreggiamento personale); 379 (favoreggiamento reale); 582 (lesioni personali) e 590 (lesioni colpose) (4373).

— Relatore: Dell'Andro.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 febbraio, ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

TURNATURI ed altri: Modifiche alla Tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato (764);

LORETI ed altri: Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria (4110);

— Relatore: Zugno — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BIMA: Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 (3467) — Relatore: Scricciolo.

Discussione del disegno di legge:

Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (4640) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CURTI IVANO e RAFFAELLI: Aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 (1499) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiariae a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi (4811) — Relatore: Bima.

Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis) — Relatore: Vizzini — (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 22 febbraio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (4790) — Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 22 febbraio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori VENTURI ed altri: Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4722) — Relatore: Fusaro.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione di una Università statale in Calabria (4778) — (*Parere della I, V e IX Commissione*);

ROSSANDA BANFI ROSSANA ed altri: Istituzione della Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo (1574) — (*Parere della I e della V Commissione*);

FODERARO ed altri: Istituzione della Università degli studi in Calabria (2435) — (*Parere della V Commissione*);

PUCCI ERNESTO ed altri: Istituzione di una Università statale in Calabria (3949) — (*Parere della V Commissione*);

CODIGNOLA ed altri: Istituzione della Università per la Calabria (4546) — (*Parere della I, V e IX Commissione*);

— Relatore: Reale Giuseppe.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 22 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (4718) — Relatore: Brandi — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (4719);

DE PASQUALE ed altri: Disposizioni per l'incremento dell'edilizia residenziale e cooperativa (3175);

— Relatore: Carra — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (4825);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (4693);

— Relatore: Ripamonti — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (4824) — Relatore: Degan — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ACHILLI: Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento (4741) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 22 febbraio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (4867) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Cavallaro Nicola.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

SAMMARTINO: Integrazione della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente la istituzione di direzioni generali presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (4815) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Sammartino.

Esame delle proposte di legge:

STORTI e ARMATO: Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografico (3267) — Relatore: Sammartino — (*Parere della I e della V Commissione*);

SPECIALE ed altri: Norme per i viaggi degli elettori emigrati (1031) — Relatore: Iozzelli — (*Parere della II e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e SAMMARTINO: Modifiche nella dotazione delle qualifiche di direttore di divisione e di sezione dei ruoli organici del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2134) — Relatore: Sinesio — (*Parere della I e della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Giovedì 22 febbraio, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658) — Relatore: Ferraris (*Parere della II Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

TANTALO: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro (4770) — Relatore: Ferraris — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389) — (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*);

VIALE: Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del com-

mercio dei mangimi (2181) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatore: De Leonardis.

Discussione della proposta di legge:

CASTELLUCCI e RINALDI: « Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura (4015) — Relatore: Rinaldi.

RELAZIONI PRESENTATE

XIII Commissione (Lavoro):

« Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale » (4757);

TOGNONI ed altri: « Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale » (4372);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa
alle ore 1 di giovedì 22 febbraio 1968.*